

GLI ISTITUTI PENITENZIARI TRA OTTO E NOVECENTO

Dottrina, legislazione e applicazione

a cura di

Cristina Ciano, Giuseppe Conti, Giuseppina De Giudici,
Marco Pignotti, Marcello Schirru



Collana di Studi di Storia del diritto medievale e moderno

Collettanee

17



“Historia et ius”

Associazione culturale - Roma

Collana di Studi di Storia del diritto medievale e moderno

Collettanee

17

La Collana di Studi di storia del diritto medievale e moderno *Historia et Ius*, pubblicata in forma elettronica in open access, è nata per iniziativa della stessa redazione della omonima rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna. Essa si propone di costituire uno strumento di diffusione, su scala internazionale, dei risultati delle ricerche storico giuridiche e del confronto di idee e impostazioni metodologiche.

Ogni volume, così come gli articoli pubblicati nella rivista, è sottoposto a doppio referaggio cieco. La collana accoglie testi in lingua italiana, inglese, francese, spagnola e tedesca.

The Series of Studies in medieval and modern legal history *Historia et Ius*, published in electronic form in open access, was created on the initiative of the same editorial board of the homonymous history journal of the medieval and modern age. It aims to constitute an instrument of diffusion, on an international basis, of the results of historical legal research and of the comparison of ideas and methodological approaches.

Each volume, as well as the articles published in the journal, is subject to double blind peer-review. The book series receives texts in Italian, English, French, Spanish and German languages.

DIREZIONE DELLA COLLANA: Paolo Alvazzi del Frate (Università Roma Tre) - Giordano Ferri (Università di Roma Unitelma Sapienza) - Giovanni Rossi (Università di Verona) - Elio Tavilla (Università di Modena e Reggio Emilia)

CONSIGLIO SCIENTIFICO: Marco Cavina (Università di Bologna) - Eric Gojosso (Université de Poitiers) - Ulrike Müßig (Universität Passau) - Carlos Petit (Universidad de Huelva) - Laurent Pfister (Université Paris II) - Michael Rainer (Universität Salzburg) - Giuseppe Speciale (Università di Catania) - Arnaud Vergne (Université de Paris) - (†) Laurent Waelkens (Universiteit Leuven)

I saggi pubblicati sono stati sottoposti a valutazione da parte della direzione della collana.

E-mail: info@historiaetius.eu

Indirizzo postale: Prof. Paolo Alvazzi del Frate
via Ostiense 161 - 00154 Roma

Immagine di copertina: *San Bartolomeo*, cortile interno in una foto del 1886 ca., Archivio Storico del Comune di Cagliari, fondo Lepori, I album, p. 372, n. 885.

ISBN: 979-12-81621-18-3 - novembre 2025

ISSN: 2704-5765

GLI ISTITUTI PENITENZIARI TRA OTTO E NOVECENTO

Dottrina, legislazione e applicazione

a cura di

Cristina Ciano, Giuseppe Conti, Giuseppina De Giudici,
Marco Pignotti, Marcello Schirru



“Historia et ius”

Associazione culturale - Roma



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CAGLIARI

“We acknowledge financial support under the National Recovery and Resilience Plan (NRRP), Mission 4, Component 2, Investment 1.1, Call for tender No. 104 published on 2.2.2022 by the Italian Ministry of University and Research (MUR), funded by the European Union – NextGenerationEU– Project Title “Punire, emendare, reinserire. Gli istituti di pena tra scienza penale, diritto penitenziario, amministrazione carceraria, lavoro, trattamento igienico-sanitario e architettura: tre casi di studio nell’«isola delle pene» durante il Regno d’Italia (il bagno penale di San Bartolomeo, la colonia penale di Castiadas e il carcere di Buoncammino)” – CUP F53D23003250006.

The views and opinions expressed are those of the authors alone and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Commission. Neither the European Union nor the European Commission can be held responsible for them.”

Indice

GIUSEPPINA DE GIUDICI, <i>Introduzione. Modelli carcerari e sistemi penitenziari: forme e modi della detenzione tra Otto e Novecento</i>	1
--	---

DIRITTO E SISTEMI PENITENZIARI

CHIARA LUCREZIO MONTICELLI, <i>Le rotte atlantiche della riforma penitenziaria. Sincronie e circolazioni tra Stati italiani e Stati Uniti nella prima metà dell'Ottocento</i>	15
ASHLEY T. RUBIN, <i>The Emergence, Reception, and Decline of the Pennsylvania System and its Relevance to Italian Penal History</i>	37
LAURENCE SOULA, <i>Les désunions de la doctrine pénale et pénitentiaire internationale au tournant des XIXe et XXe siècles</i>	55
ELIO TAVILLA, <i>Pena capitale, scala penale e riforma penitenziaria nel dibattito parlamentare postunitario</i>	81
GIUSEPPE SPECIALE, <i>«Il carcere, così com'è, non riforma: corrompe. Non redime: respinge. Non educa: abbrutisce». Il Carcere dal Parlamento (1854-1904)</i>	109
ANTONIO TRAMPUS, <i>Carcere e processo inquisitorio nell'Ottocento: la costruzione del mito, le memorie di Casanova e la prigione dei Piombi a Venezia</i>	153
GIUSEPPINA DE GIUDICI, <i>Una disciplina in cerca di autonomia. L'emersione del diritto penitenziario 'nazionale' in Italia</i>	171
MARIA FRANCESCA CORTESI, <i>Trattamento penitenziario: il ruolo della vittima nel percorso di rieducazione del reo</i>	203

QUESTIONI DI CITTADINANZA IN CARCERE E FUORI DAL CARCERE

FLORIANA COLAO, <i>Note sulla «penalità» per la donna nell'Italia liberale</i>	221
SIMONETTA CIRANNA, <i>Il complesso del Buon Pastore alla Lungara a Roma: da istituti per pericolanti, pericolate, malmaritate e carcerate a Casa internazionale delle donne</i>	247

MARY GIBSON, *Criminals or bad boys? The Reform of Juvenile Reformatories in Liberal Italy* 275

LOREDANA GARLATI, *I manicomi in Lombardia tra scienza e diritto. Gli alienisti milanesi e l'urgenza di una riforma* 297

ANDREA BOSIO, *Fra garantismo e necessità repressiva nel Piemonte sabaudo* 335

MARCO PIGNOTTI, *Il reato politico in età crispina: fra autorità dello Stato e conservazione dell'assetto sociale* 353

FORZA LAVORO, CURA E CURA MANCATA: CAGLIARI E CASTIADAS

ELISA ALBERTA BIANCHI, *Architettura e riforma penitenziaria nella Sardegna dell'Ottocento: la torre carcere di San Pancrazio a Cagliari* 381

MARCELLO SCHIRRU, *La Colonia Agricola di Castiadas nella cultura progettuale dell'Italia post-unitaria* 413

GIUSEPPE CONTI, *Le "due città" e le carceri. Riflessioni sui sistemi alternativi di governo della stabilità sociale* 447

ROBERTO GIULIANELLI, *Parola d'ordine: bonificare. Terra e uomini nella colonia penale agricola di Castiadas* 479

CRISTINA CIANCIO, *Medici e mai carcerieri. Le ragioni della cura e le ragioni della pena: l'esperienza del carcere giudiziario di Cagliari e della colonia penale di Castiadas* 513

Autori 545

Loredana Garlati

*I manicomi in Lombardia tra scienza e diritto.
Gli alienisti milanesi e l'urgenza di una riforma**

SOMMARIO: 1. I protagonisti – 2. La rete dei manicomi lombardi – 3. La nascita della psichiatria: il contributo degli alienisti milanesi – 4. Alienisti *versus* giuristi: scienza e diritto a confronto.

1. *I protagonisti*

L'Ottocento può apparire agli occhi dei più come il secolo di progressiva umanizzazione della pena, l'epoca in cui si cercò di abbandonare gradualmente lo splendore dei supplizi *à la Foucault* elevando a principale strumento sanzionatorio il carcere: chiaro segno di civiltà, secondo Pellegrino Rossi¹.

È la stessa civiltà che sembra ispirare anche la richiesta di migliorare le strutture manicomiali esistenti e di istituire *ex novo* 'asili' per criminali.

Se in entrambi i casi l'intento fu nobile, deludente fu il risultato. Gli ideali dei più fervidi sostenitori finirono per infrangersi contro una ruvida realtà, in cui risultava completamente assente la volontà, da parte della politica, di intervenire sulle modalità concrete di trattamento durante il periodo di prigionia o di internamento e sulle condizioni dei luoghi destinati alla reclusione. L'*humanitas* riecheggiò come vuota parola vergata sulla carta, ma destinata a non trovare spazio nella squallida *routine* quotidiana di chi in quegli spazi era costretto a vivere.

Carceri e manicomi svolsero per lungo tempo la stessa funzione²: entrambi furono 'depositi di soggetti devianti' quasi intercambiabili,

* Si pubblicano di seguito i primi risultati di un'indagine condotta all'interno del PRIN, bando 2020, dal titolo *The law of healthcare. Disciplining, organizing and safeguarding public health in Italy in the contemporary period* (Il diritto della salute. Disciplinare, organizzare e tutelare la sanità pubblica nell'Italia contemporanea). La ricerca riguarderà in particolare la documentazione manoscritta conservata presso l'Archivio Storico della Psicologia Italiana (ASPI). L'Archivio ha sede presso il Dipartimento di Psicologia dell'Università degli Studi Milano-Bicocca e conserva i materiali presso il Polo di Archivio storico (PAST) della Biblioteca di Ateneo.

¹ P. Rossi, *Trattato di diritto penale*, l. III, capo VIII, Napoli 1853, p. 271.

² M. Foucault, *Carceri e manicomi nel congegno del potere*, intervista di M. D'Eramo, in «Avanti!», 3 marzo 1974, pp. 26-27 ora in *Follia e psichiatria. Detti e scritti 1957-1984*, Milano 2005, pp. 73-74.

destinati più alla sicurezza della collettività, messa al riparo dai 'diversi', che alla cura e alla rieducazione dei singoli. Non si può inoltre sottacere che i manicomi criminali nacquero anche per rispondere al sovraffollamento delle carceri, alleggerite così dai soggetti più ingestibili.

Tanto il Regolamento penitenziario del 1891³, il primo dell'Italia unita⁴, quanto quello del 1931 si occuparono sia di prigionieri che di manicomi giudiziari⁵, assimilati ed equivalenti: internati e detenuti perdevano la loro libertà ed erano al contempo soggetti alla repressione e alla cura, come ben sottolineato dall'art. 469 del Regolamento del 1891. Era una conseguenza dell'equiparazione sostenuta da molti tra delinquenza e follia, ambedue considerate vere e proprie patologie, alterazioni morbose della personalità da studiare clinicamente.

I manicomi, comuni o criminali, sono stati una sorta di piaga infetta della nostra società e solo in epoca recente quel vaso di Pandora ha disvelato il proprio orrore, grazie a inchieste coraggiose, a denunce di una parte della società civile e a riformisti lungimiranti. Molto sul tema si è detto e si è scritto; in queste brevi note ci si limiterà a ricostruire il contributo di alcuni alienisti operativi a Milano e in Lombardia tra Otto e Novecento⁶, attraverso le loro opere e l'analisi della documentazione

³ *Regolamento generale per gli Stabilimenti carcerari e pei Riformatori governativi del Regno*, 1° febbraio 1891, n. 260.

⁴ Il Regolamento del 1891 è stato considerato da alcuni frutto del positivismo criminologico e del trattamento differenziato applicato in base alla personalità di ciascuno [G. Neppi Modona, *Il sistema penitenziario nel XIX secolo. Ideologia dell'istituzione e condizioni di vita dei detenuti*, in U. Levra (cur.), *La scienza e la colpa. Crimini criminali criminologi: un volto dell'Ottocento*, Milano 1985, pp. 57-69]. In ragione dei suoi 891 articoli, partoriti da Martino Beltrani Scalia, ha meritato l'appellativo di «mostruoso monumento normativo» (G. Neppi Modona, *Carcere e società civile*, in *Storia d'Italia*, V, *I documenti*, Torino 1973, p. 1913).

⁵ Come è noto, la terminologia cambierà nel tempo: l'espressione manicomi criminali, che fu cara alla Scuola positiva e ai suoi seguaci, si muterà in manicomi giudiziari proprio con il Regolamento del 1891. Si voleva in questo modo sottolineare la dipendenza dall'autorità giudiziaria [F. Colao, *Un'esistenza mezza legale mezza no». Il manicomio giudiziario nell'Italia liberale*, in F. Colao-L. Lacchè-C. Storti-C. Valsecchi (curr.), *Perpetue appendici e codicilli alle leggi italiane*, Macerata 2011, p. 439, nt. 3]. L'accezione fu mantenuta dal codice Rocco del 1930 e dal *Regolamento per gli istituti di prevenzione e pena del 1931* (la relazione e il Regio Decreto del 18 giugno 1931, n. 787 furono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia, supplemento ordinario n. 147 del 27 giugno 1931*). Si parlerà di Ospedale psichiatrico giudiziario (OPS) a partire dal 1975 e oggi il riferimento è alle Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), ma alla modifica del nome non sempre si è accompagnato un cambiamento nella sostanza.

⁶ «Milano infatti giocò un ruolo di primo piano nella elaborazione e nella discussione sui sistemi di cura dell'alienazione mentale e sulle istituzioni a ciò preposte, anticipando

conservata presso l'Archivio Storico della Psichiatria Italiana (d'ora in poi ASPI) che raccoglie, come recita la didascalia, gli archivi storici degli scienziati della mente attivi in Italia tra XIX e XX secolo.

Senza ombra di dubbio gli alienisti milanesi furono fino alla seconda metà del XIX secolo un punto di riferimento per la psichiatria italiana ed europea; il capoluogo lombardo divenne fucina di studi, di proposte, di soluzioni: un laboratorio di idee e di ricerca, che seppe coniugare teoria e prassi, sperimentazione e innovazione, dove gli psichiatri interpretarono «per la prima volta in Italia, con insuperata dignità, il complesso ruolo di scienziato»⁷.

a livello nazionale quelle che sarebbero state le linee di intervento seguite, nella seconda metà dell'Ottocento, da parte degli psichiatri e degli amministratori pubblici» (A. De Bernardi - F. De Peri - L. Panzeri, *Tempo e catene. Manicomio, psichiatria e classi subalterne. Il caso milanese*, Milano 1980, p. 208).

⁷ *Ibidem*.

Andrea Verga⁸, Serafino Biffi⁹, Cesare Castiglioni¹⁰ diedero vita a

⁸ Andrea Verga, originario di Treviglio, in provincia di Bergamo, dove vide la luce nel 1811, dopo essersi laureato a Pavia, divenne assistente dell'anatomico Bartolomeo Panizza, ma fu con l'arrivo a Milano nel 1842 e con il primo impiego nel manicomio privato di Villa Antonini, conosciuto anche come ospizio di San Celso (v. *infra* nt. 38), che iniziò ad avvicinarsi allo studio della psichiatria di cui può considerarsi uno dei padri fondatori. Divise la sua vita tra la direzione della Senavra (v. *infra*) e del prestigioso Ospedale maggiore, dove continuò gli studi e la ricerca scientifica, accompagnata dall'insegnamento (P. Zocchi, *Verga Andrea*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 98, Roma 2020, pp. 728-729). Il suo nome è stato nel tempo oscurato da quelli più noti di Tamburini, Livi, Virgilio, tanto da far asserire che «Andrea Verga is not a famous name in the field of neuroscience but he did nevertheless contribute to this field with important anatomical observations and psychiatric studies» [S. Zago, C. Randazzo, *Andrea Verga (1811-1895)*, in «Journal of Neurology», 253 (2006), p. 1115], ma studi recenti ne hanno rivalutato ruolo e merito. A Verga e a Castiglioni sono dedicate pagine interessanti anche in opere straniere. È il caso dell'austriaco M. Leidesdorf, *Trattato delle malattie mentali*, Roma-Torino-Firenze 1878, pp. 81-86.

⁹ Nato a Milano nel 1822 da una famiglia modesta e come gli altri compagni di viaggio laureatosi a Pavia, fu in un certo senso l'*alter ego* di Verga, con cui costituì un binomio indissolubile per circa 50 anni, fino alla morte, avvenuta nel 1899. Il sodalizio tra Verga e Biffi fu tale che Tamburini definì Biffi come il secondo campione di quella coppia gloriosa e immortale della scienza psichiatrica che animò l'ambiente lombardo [A. Tamburini, *Commemorazione di Serafino Biffi*, in «Rivista sperimentale di freniatria e medicina legale delle alienazioni mentali», XXV, fasc. II (1899), p. III]. Succedette proprio a Verga nel 1848 come assistente nel manicomio privato di Villa Antonini, di cui divenne direttore a partire dal 1851, conservando tale carica fino all'anno della sua scomparsa, anche se la sede, che gli fu in seguito intestata, fu trasferita, intorno al 1890, da Milano a Monza. Alla psichiatria Biffi dedicò l'intera sua attività, unendo filantropia «ad uno spirito di schietta modernità nella dottrina e nella tecnica psichiatrica», capace di rendere San Celso «uno degli Asili più rinomati e ricercati d'Italia, e a un tempo la meta tradizionale e largamente ospitale ai pellegrinaggi degli alienisti italiani e di non pochi stranieri, attrattivi dalla fama e dalla paterna bontà del suo impareggiabile Direttore» [ivi, p. V]. Egli si occupava con impegno dei malati qui ricoverati, ricorrendo a «que' mezzi di cura morale che valgono a cooperare alla guarigione degli alienati o a renderne almeno più sopportabile la condizione» [Villa Antonini, in «Guida di Milano», XXXVII, (1860), p. 314]. Serafino Biffi fu tra l'altro autore di un noto volume sulle carceri del capoluogo lombardo, quasi a riprova del parallelismo tra le due istituzioni, annotando infatti che nelle carceri della città «talora si recludevano anche i matti» (S. Biffi, *Sulle antiche carceri di Milano e del Ducato milanese e sui sodalizi che vi assistevano i prigionieri ed i condannati a morte*, Milano 1884, p. 10).

¹⁰ Ebbe i natali ad Arluno, in provincia di Milano, nel 1806; dopo la laurea in medicina a Pavia e alcuni viaggi all'estero entrò come medico assistente all'Ospedale Maggiore di Milano, dove rimase per circa vent'anni, prima di succedere a Verga nella direzione della Senavra. Dal quel momento il suo interesse fu rivolto alla psichiatria. Quando si pensò di erigere un nuovo manicomio, i suoi studi sui quesiti preliminari da porsi prima di procedere alla materiale costruzione furono di grande interesse e i suoi progetti, presentati all'indomani dell'Unità, non trovarono attuazione esclusivamente per la mancanza di fondi adeguati. Nel 1864 fondò quella che sarebbe divenuta la Croce Rossa

una vera e propria scuola¹¹, non omogenea, come non lo era in fondo la psichiatria di quegli anni.

Ad essi va aggiunto Giuseppe Antonini che, pur essendo di origine milanese, non può essere considerato espressione diretta dell'enclave lombarda (altra formazione), ma che per la lunga direzione di uno dei più importanti manicomi di quell'area merita di essere affiancato alla triade meneghina¹².

Tra Antonini e gli altri esponenti milanesi esiste uno scarto generazionale che ne segna in qualche modo il percorso umano e scientifico: se Verga, Biffi e Castiglioni condivisero maggiormente le linee di pensiero e di intervento¹³ e non videro il sorgere del nuovo secolo, Antonini,

Italiana, ossia l'Associazione italiana di soccorso ai militari feriti e malati in guerra, e divenne presidente del comitato promotore fino al termine della sua esistenza [S. Biffi, *Commemorazione di Cesare Castiglioni* (tenuta nell'adunanza del 25 gennaio 1872), in «Rendiconti dell'Istituto Lombardo di Scienze e Lettere», s. II, V, (1872), pp. 31-53]. Per una ricostruzione biografica cfr. A. Castaldini, G. Cattaneo, *Cesare Castiglioni. Medico, psichiatra, filantropo nella Milano dell'Ottocento (1806-1871)*, Milano 2005; A. D'Angelo, *La carriera di un alienista milanese: Cesare Castiglioni (1806-1871)*, in «Storia in Lombardia», 3 (2006), p. 81.

¹¹ Milano divenne «per qualche decennio il centro propulsore della psichiatria italiana» (F. De Peri, *Il medico e il folle: istituzione psichiatrica, sapere scientifico e pensiero medico fra Otto e Novecento*, in *Storia d'Italia. Annali, 7 Malattia e medicina*, Torino 1984, p. 1081). Sulla scuola milanese cfr. G.C. Riquier, *Medici milanesi nella tradizione neuropsichiatrica*, in «Rivista sperimentale di freniatria e medicina legale delle alienazioni mentali», LXVI (1942), pp. 6-37, in particolare pp. 3-19 per i personaggi oggetto qui di indagine.

¹² Giuseppe Antonini visse tra il 1864 e il 1938. Laureatosi a Torino, fu allievo di Cesare Lombroso e dopo un'esperienza nell'ospedale psichiatrico di Bergamo, nel 1900 diresse il manicomio di Voghera. Ideò nel 1903 il manicomio di Udine, inaugurato il 14 aprile 1904, primo esempio in Italia di una struttura senza cinta muraria; il solo reparto attorniato da mura di altezza di tre metri era quello riservato ai pazienti più turbolenti e pericolosi [ASPI, *Archivio Giuseppe Antonini 1894-1939 (fondo), Attività manicomiale, 1900-1932 (serie), Progetto di massima. Manicomio di Udine (fascicolo). Bozza manoscritta di un memoriale sull'istituzione e organizzazione del Manicomio provinciale di Udine*, ff. 3-4]. Qui rimase fino a quando, nel 1911, venne chiamato a dirigere Mombello (v. *infra*), cercando di migliorarne il più possibile la recettività e le condizioni di vita dei pazienti, fino a essere promotore dell'acquisto dei terreni per la nascita di un'astanteria ad Affori (v. *infra*). Per un esame più approfondito cfr. L. Gasperini, *Antonini, Giuseppe*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 3, Roma, 1961 (https://www.treccani.it/enciclopedia/giuseppe-antonini_ (Dizionario-Biografico)).

¹³ A dimostrazione non solo della loro autorevolezza, ma anche di un sodalizio scientifico e personale, i tre, insieme a Luigi Zuffi, segretario medico presso l'Ospedale Maggiore di Milano, il 18 aprile 1863 furono nominati dal Ministero dell'Interno (allora presieduto da Ubaldino Peruzzi) componenti di una commissione (tutta milanese) chiamata ad elaborare un nuovo Regolamento per il manicomio 'civile' di Aversa. Nella lettera si

nato nell'anno in cui Verga fondava l'*Archivio italiano per le malattie nervose*, ossia nel 1864, moriva nel 1938, attraversando uno scorcio di secolo significativo non solo per i progressi scientifici, ma anche per i cambiamenti politici, sociali, normativi che fecero da sfondo.

La storia dei manicomi milanesi (e non solo)¹⁴ è inscindibilmente legata a questi nomi, che, come vedremo, si succedettero nella guida delle varie strutture in un continuo passaggio di testimone; collaborarono a fondare e dirigere riviste psichiatriche; ebbero ruoli centrali nelle associazioni di freniatria; intrattennero una fitta rete di relazioni con colleghi italiani ed europei, come attestato dai carteggi e dai viaggi che intrapreso nelle nazioni in cui il trattamento delle malattie mentali era all'avanguardia; svolsero ruoli politici e furono instancabili interlocutori del mondo giuridico, con osservazioni e proposte rivolte in modo particolare al legislatore e ai magistrati, oltre ad essere presenze imprescindibili nei processi più famosi del tempo, di cui furono protagonisti con le loro perizie, spesso (ma non sempre) decisive nell'orientare le sentenze.

2. La rete dei manicomi lombardi

Tutto prese avvio con Andrea Verga, bandolo di un'intricata matassa che affonda le radici nel lontano 1780, quando, per volontà di Maria Teresa, sorse la Pia casa della Senavra¹⁵ il primo "ospedale per matti"

precisava che la predisposizione di un nuovo regolamento per uno tra i più importanti manicomi d'Italia aveva indotto il Ministero a «ricorrere al consiglio privato di taluni distinti alienisti» [ASPI, *Archivio Andrea Verga, Carteggio 1830-1897 (serie), Lettere di enti a Verga 1852-1894 (sottoserie)*, b. 6, fasc. 48]. Castiglioni, individuato dal Ministero come Presidente della commissione, su incarico della Prefettura e del Ministero stesso comunicava a Verga, con missiva datata 1° marzo 1865, l'apprezzamento per lo studio svolto dalla commissione, anche se «per le circostanze locali, non si sono potuti adottare tutti i principi in quelli studii esposti» [ASPI, *Archivio Andrea Verga, Carteggio 1830-1897 (serie), Lettere di enti a Verga 1852-1894 (sottoserie)*, b. 6, fasc. 48].

¹⁴ Come infatti ricordava Verga, «conoscere le vicende dei pazzi in Milano è conoscere quelle dei pazzi di buona parte della Lombardia, perchè a Milano come la città capitale, centro di civiltà e beneficenza, doveano essere da ogni parte inviati» (A. Verga, *Cenni storici sugli Stabilimenti dei Pazzi in Lombardia*, in «Gazzetta medica di Milano», tomo III, n. 39, 20 settembre 1844, p. 343).

¹⁵ Appartenuto in precedenza ai Gesuiti, si sosteneva che il luogo fosse così denominato dal popolo in modo gergale; nel dialetto milanese *Senavra* significava infatti senape e l'appellativo derivava da «un dipinto a fresco esistente sull'angolo della Pia Casa, verso la

della città, voluto dall'Imperatrice in sostituzione di San Vincenzo in Prato¹⁶, dove erano stati accolti senza distinzione folli, mendicanti, poveri e bisognosi, nell'assenza totale di assistenza medica: un vero cronicario, in cui i cosiddetti furiosi si distinguevano dagli altri per essere in catene, e così erano descritti negli elenchi del tempo, abitudine che non verrà meno nemmeno quando si comincerà a definirli con il termine che entrerà nel frasario comune, ossia pazzi¹⁷.

Alla Senavra Verga approdò nel 1848, in una Milano appena liberata dal controllo austriaco, chiamato alla direzione dal Governo provvisorio: circostanza che lo rese sospetto al ritorno degli austriaci¹⁸.

Il nosocomio sorgeva in quello che oggi è il cuore del capoluogo lombardo, a Porta Tosa (l'attuale porta Vittoria), ma che allora presentava tali e tanti problemi che proprio sulla scelta del luogo dove erigere un manicomio Verga affilò le sue armi critiche¹⁹, ritenendo che tale decisione

strada che adduce alla città, il quale rappresenta un Albero colla sentenza evangelica - *Ex grano sinapis, omnibus oleribus minimo, fit arbor*» (G. Ferrario, *Statistica medica di Milano dal secolo XV fino ai nostri giorni*, vol. II, Milano 1840, p. 498). Altri invece riconducevano la denominazione all'esistenza di un blasone posto sulla porta maggiore d'entrata, in mezzo al quale era dipinta appunto una pianta di senape [C. Castiglioni, *Su l'accresciuta salubrità del pubblico Manicomio di Milano, la Senavra*, in «Annali universali di medicina», CXLII, fasc. 425 (1852), pp. 227-228, nt. 1]. Sulla nascita e l'organizzazione della Senavra v. A. De Bernardi - F. De Peri - L. Panzeri, *Tempo e catene*, cit., pp. 109-162.

¹⁶ Nel 1642 l'ospedale per gli infermi sorto nella contrada da cui prese il nome fu aggregato all'Ospedale Maggiore e destinato nelle intenzioni alla cura dei pazzi, un atto di coraggioso progresso, secondo Verga, dal momento che «dalla storia sappiamo che anche nella prima metà del secolo passato ben poche erano in tutti i paesi, le città che aveano per i pazzi un ospedale distinto», ma in realtà la missione era stata tradita, dal momento che a S. Vincenzo si trovavano «figli d'ambo i sessi dell'Ospedal Grande, i quali per vizi congeniti od acquisiti o per croniche infermità o per vecchiezza erano incapaci di procurarsi una sussistenza colle proprie mani. E volendo anche considerarlo come semplice manicomio, pare che fin verso il 1700, non sia stato altro che un luogo di reclusione abbandonato al capriccio di persone ignoranti od aventi scienze ben diverse da quella delle malattie mentali» (A. Verga, *Cenni storici*, cit., p. 344). Sull'assistenza ai folli a San Vincenzo in Prato cfr. A. De Bernardi - F. De Peri - L. Panzeri, *Tempo e catene*, cit., pp. 20-54.

¹⁷ A. Verga, *Cenni storici*, cit., p. 346.

¹⁸ Rischio infatti «di vedersi togliere l'incarico, e per un certo periodo fu sorvegliato costantemente dalla polizia» (P. Zocchi, *Verga, Andrea*, cit., p. 729) e solo «i buoni uffici di un Consigliere italiano del Governo», uniti all'intervento del professor Panizza, suo maestro, gli consentirono di mantenere il ruolo (G. Castelli, *Figure dell'Ottocento alla Ca' Granda. Amministratori, medici, farmacisti*, Milano 1940, pp. 443-482).

¹⁹ «Giace la Senavra ad oriente della città [...], in un terreno basso, uniformemente piano, tutto marcite e canali [...]. L'edifizio è tutto guasto dall'umidità del terreno e dell'aria che

fu la causa primigenia delle disgrazie che finirono per travolgere l'ospedale.

Non solo edificato in un'area insalubre, ma sprovvisto di personale sanitario in numero sufficiente e con specifiche competenze, la Senavra era totalmente dipendente dall'Ospedale maggiore sia per il sostegno economico che per la determinazione del numero e della tipologia delle persone da accogliere²⁰. I metodi di cura erano semplicistici²¹, basati più su convinzioni popolari che su basi scientifiche, mentre gli interventi repressivi erano ai limiti della crudeltà²². Insomma, la Senavra attendeva una mano salvifica per potersi rigenerare.

Verga non esitò a visitare i manicomi di diversi paesi europei per

lo circonda, e l'interna disposizione delle sue parti ad onta di un mezzo secolo di riparazioni e di adattamenti è ancor piena di irregolarità e di difetti, i quali siccome sono radicali ed incorreggibili, ci tolgono la speranza che questo manicomio, per quanto sia lodevole in lui ogni altra cosa, possa mai proporsi come modello» (A. Verga, *Cenni storici*, cit., p. 345).

²⁰ L'Ospedale maggiore forniva annualmente alla Senavra «una determinata quantità di generi di vitto in natura, per altri generi retribuiva una data somma in danaro ed altri generi le veniva di giorno in giorno somministrando in ragione del numero delle bocche. Restava poi allo stesso Ospedale Grande il diritto di collocarvi 110 individui, 90 pazzi, dei quali 54 maschi, e 20 non pazzi scelti tra suoi figli invalidi e figlie giubilate, e se avesse voluto inviarvene un maggior numero era padrone, purchè avesse offerto, oltre i generi di vitto, 15 soldi per testa. Ai 90 posti gratuiti destinati pei pazzi doveano aver la preferenza quelli della città di Milano, poi quelli della provincia, che ciascuno sa quanto allora fosse estesa massime a mezzo giorno. Tutti gli altri, dei quali era capace l'ospizio, doveano esservi mantenuti a spese proprie, se ricchi, e a spese dei luoghi pii elemosinieri e delle rispettive comunità, se poveri» (A. Verga, *Cenni storici*, cit., p. 345).

²¹ Se a San Vincenzo fino al 1700 vi era solo un fattore a gestire la struttura senza nessun apporto medico, alla Senavra, pur operando un medico chirurgo, la situazione non era migliore. I ricoverati erano infatti curati con medicinali i quali avevano come unico effetto quello di provocare «scariche alvine» (agivano cioè da purganti), oppure con la *gratiola officinalis*, un'erba ai tempi molto comune in Lombardia: cresceva infatti lungo gli argini delle risaie e nelle vecchie marcite. E così, grazie all'abbondanza di quest'erba, «da un drastico vegetabile sarebbero cominciate a' nostri giorni le prime cure dei pazzi», con esiti nulli, se non pericolosi. Con un simile rimedio moriva, secondo i dati raccolti, più di un ottavo dei curati e ne guariva meno di un nono: tali dati inducevano Verga a sostenere che nessuno doveva più utilizzare la graziola per curare i mali di mente (Verga, *Cenni storici*, cit., pp. 345-346).

²² «Si era introdotta nella Senavra una cintura di cuoio simile a quella di Reil, ma avea le manette di ferro, ed era una grazia riservata a pochi: i più erano in catene» (ivi, p. 346). In alcune realtà la cintura di cuoio era utilizzata per ripremere i masturbatori, i litigiosi e i melanconici con tendenze al suicidio [G. H. Davidson, *Una visita ad un manicomio turco*, in «Archivio italiano per le malattie nervose e più particolarmente per le alienazioni mentali», XIII (1876), p. 108]. La cintura prendeva il nome dallo psichiatra, anatomista e fisiologo tedesco Joahnn Christian Reil, vissuto tra il 1759 e il 1813.

comprendere quali fossero le possibili migliorie da apportare sull'esempio straniero. Il confronto con vari modelli lo convinse che in Italia i manicomi in generale, e la Senavra in particolare, necessitavano di una rifondazione *ab imis*, perché fossero non solo un luogo di cura, lontano dall'uso della violenza fisica e della punizione come forma terapeutica, ma centri di ricerca e di didattica. Solo così la psichiatria avrebbe potuto divenire branca autonoma della medicina e materia di insegnamento nelle università, da cui risultava ancora completamente assente²³.

Quando, di nuovo sotto il governo austriaco, a Verga, nel 1851, venne offerta la direzione dell'Ospedale Maggiore²⁴, egli lasciò la Senavra nelle mani di Cesare Castiglioni, «uomo serio, laboriosissimo, di tenaci propositi, di senno maturo e tutto acceso della nobile ambizione di far la propria gloria col far il bene del proprio paese»²⁵, e Castiglioni la guidò fino al 1871. Se i difetti congeniti della Senavra, denunciati da Verga, sembravano ineliminabili²⁶, tanto da indurre Castiglioni a chiedere a più riprese la soppressione del manicomio, il merito del successore di Verga fu di averne comunque migliorato l'organizzazione interna, preoccupandosi che nulla «di quanto in linea igienica e sanitaria e amministrativa è stato adottato in questi ultimi anni dai migliori manicomi d'Europa fosse estraneo alla Senavra. Esercizi di suono e di canto, feste da ballo, rappresentazioni teatrali, passeggiate campestri, lavori manuali, tutto in essa accumulò a beneficio de' suoi ospiti»²⁷. Si affiancavano quindi ai tradizionali metodi di tipo fisico (purghe, docce, bagni caldi e freddi, lavoro, etc.) attività ludiche capaci di coinvolgere i pazienti.

I vizi presenti e da tempo denunciati, uniti a un male endemico tipico

²³ P. Zocchi, *Verga, Andrea*, cit., p. 729.

²⁴ Abbandonò la direzione dell'Ospedale maggiore nel 1865, quando, a seguito di una riorganizzazione interna, fu abolita la figura del direttore medico, ma nel 1871 divenne direttore onorario e consulente stabile di un manicomio privato e per lui fu istituita una cattedra di dottrina e clinica delle alienazioni mentali (ivi, p. 730).

²⁵ A. Verga, *Il dottor Cesare Castiglioni. Parole dette sulla sua tomba dal comm. prof. Andrea Verga nel Cimitero monumentale di Milano il 9 ottobre 1871*, in «Annali universali di medicina», CCCXVIII (1871), p. 676.

²⁶ Castiglioni affermava che i difetti della Senavra, anziché essere stati superati, si erano nel tempo aggravati: mancanza di aria e di luce, insalubrità e umidità dei locali affliggevano il manicomio, tanto che egli sottopose più volte questi problemi all'attenzione dei superiori nella speranza, rivelatasi vana, di un abbandono definitivo del luogo a favore di uno stabile più moderno ed efficiente (C. Castiglioni, *Su l'accresciuta salubrità del pubblico Manicomio di Milano*, cit., pp. 225-268).

²⁷ A. Verga, *Il dottor Cesare Castiglioni*, cit., p. 676.

anche delle carceri, ossia il sovraffollamento, finirono per sopraffare la Senavra²⁸. Come ricordava Verga, «Milano da tempo si rimprovera e si vergogna di non poter offrire a' suoi pazzi miserabili che un asilo insalubre ed indecente», e auspicava pertanto la creazione di un manicomio pubblico degno di tal nome²⁹. Il desiderio era destinato a tradursi in realtà a causa di un evento imprevisto e drammatico³⁰: nel 1865, infatti, nella sezione psichiatrica della Senavra, si diffuse un'epidemia di colera e fu necessario procedere al trasferimento degli infetti per contenere il contagio. La sede prescelta come succursale fu Villa Pusterla-Crivelli di Mombello, frazione di Limbiate, in Brianza³¹; nel 1873 la Provincia di Milano la rese

²⁸ Così la descriveva Giuseppe Ferrario: «angusta pel numero ordinario dei ricoverati, è poco lontana fuori della Città in luogo umido [...]. Si sa che un Ospizio d'alienati di mente è già per sè stesso un istromento di guarigione, ma non lo può essere dove si hanno circa da 500 a 550 ricoverati rendendosi impossibili quelle speciali separazioni che agevolando il servizio giovano anche al trattamento della pazzia» (G. Ferrario, *Statistica*, cit., pp. 498-499).

²⁹ A. Verga, *Cenni sull'asilo dei pazzi miserabili della Contea di Midlessex a Conley Hatch presso Londra*, in «Gazzetta medica italiana. Lombardia», serie terza, tomo terzo, n. 14, 5 aprile 1852, p. 117. Ritornava sulla questione nello stesso periodico dichiarando che la Senavra era una vergogna nazionale e che sarebbe stato un inutile spreco di denaro tentare di rimaneggiarla al fine di renderla migliore. L'unica soluzione era di raderla completamente al suolo, come suggerito da Castiglioni. Le indecenti condizioni igienico sanitarie determinavano un tasso di mortalità superiore a quello di qualsiasi altro manicomio italiano, così come l'insufficienza dei posti disponibili lasciava senza cura molti infelici, costretti o a rimanere nelle famiglie, obbligate a farsene carico, o negli ospedali, senza speranza di un miglioramento della loro salute (A. Verga, *Della necessità di aprire un nuovo manicomio, abbandonando la Senavra*, in «Gazzetta medica italiana. Lombardia», serie terza, tomo quarto, n. 31, 1° agosto 1852, pp. 269-273). Castiglioni, senza mezzi termini, asseriva che chiunque, di qualunque nazionalità, per parlare della Senavra usava i più degradanti attributi, tanto da faticare a credere che un simile manicomio sussistesse sul suolo milanese. Riferito poi a se stesso scriveva: «s'immagini quindi ognuno quanta e quale umiliazione debba subire, a questi chiari di luna, in questi tempi umanitari, chi è chiamato a presiedervi: e se non merita il compianto» [C. Castiglioni, *Sul manicomio di Mombello succursale al manicomio la Senavra*, in «Archivio italiano per le malattie nervose e più particolarmente per le alienazioni mentali», V (1868), p. 275].

³⁰ In realtà già nel 1855, con dispaccio del 13 giugno, il governo straniero conveniva sull'urgenza di un nuovo manicomio, dando disposizioni perché si facessero senza indugio i necessari studi preliminari, ma i ritardi di carattere burocratico uniti alle vicende politiche ne resero impossibile l'attuazione. Il progetto riprese vigore con il governo Rattazzi e una nuova commissione, cui parteciparono Verga, Biffi e Castiglioni, fu insediata, ma le incertezze circa l'ubicazione e gli intoppi amministrativi finirono per vanificare ogni solerzia, fino all'evento imprevedibile del 1865. Una ricostruzione puntigliosa di questa vicenda si trova in C. Castiglioni, *Sul manicomio di Mombello*, cit., pp. 273-315.

³¹ S. Biffi, *Sulle riforme dei pazzi, nella provincia di Milano*, in «Archivio italiano per le

manicomio provinciale³², la cui inaugurazione ufficiale si ebbe nel 1878, dopo incessanti lavori di ampliamento che lo resero uno dei più grandi in Italia, capace di ospitare fino a 3000 pazienti³³.

Ma ancora una volta il numero degli ospiti costrinse a un'espansione resa possibile grazie all'acquisto di alcuni terreni ad Affori, nella periferia nord di Milano, avviando così, come astanteria di Mombello, una Villa che prese il nome dalla località che la ospitava³⁴. La direzione di Mombello fu affidata a Giuseppe Antonini dal 1911 al 1931³⁵ (a lui il manicomio verrà dedicato nell'anno della sua morte).

Vi fu dunque un periodo in cui Milano poteva vantare due manicomi pubblici (la Senavra e la succursale di Mombello) e quattro privati³⁶:

malattie nervose e più particolarmente per le alienazioni mentali», III (1866), pp. 3-19. Sulla nascita del manicomio di Mombello si veda A. De Bernardi - F. De Peri - L. Panzeri, *Tempo e catene*, cit., pp. 176-226.

³² La legge comunale e provinciale promulgata con Regio decreto 20 marzo 1865, n. 2248 stabiliva all'art. 172 che ogni provincia provvedesse a proprie spese al mantenimento dei manicomi esistenti e all'edificazione di nuovi e questo aggravio di spese a carico della provincia costituì un ulteriore elemento di difficoltà nel dare vita ai *desiderata* degli alienisti.

³³ Il resoconto di una visita effettuata a Mombello da parte di alcuni direttori di manicomi, accompagnati da Verga il 22 novembre 1884 in una giornata di neve e di freddo, lo rappresenta come un edificio situato in aperta campagna, di cui apprezzare la grandiosità, la distribuzione dei locali, l'igiene e la pulizia, l'ordine e la disciplina, ma soprattutto lo sviluppo del lavoro. La distanza dal capoluogo, pari a circa 18 Km., poteva essere un ostacolo, ma si rilevava che ci si stava adoperando per ridurre gli inconvenienti. Meritevoli di lode erano Verga e Castiglioni e la stessa Provincia milanese per gli sforzi, l'impegno e la concordia con cui operavano al fine di far primeggiare uno stabilimento che «per le sue gigantesche proporzioni e per l'enorme numero dei ricoverati si può già chiamare il *colosso dei manicomi d'Italia*» (*Visita al Manicomio di Mombello*, in «Archivio italiano per le malattie nervose e più particolarmente per le alienazioni mentali», XXII, fasc. I, gennaio 1885, pp. 109-111). Il tema della distanza da Milano era stato già evidenziato da Biffi, che vedeva nell'isolamento dell'edificio, privo di una vicina stazione ferroviaria e di un borgo, un luogo più adatto a malati cronici e tranquilli che ai pazzi (S. Biffi, *Commemorazione*, cit., p. 37).

³⁴ Si veda ASPI, *Archivio Giuseppe Antonini, 1894-1938 (fondo), Attività manicomiale, 1900-1932 (serie), Relazione e proposta per la costruzione ad Affori di un Istituto di osservazione, accettazione e cura degli ammalati di mente e riordino delle costruzioni per gli alienati cronici a Mombello*, marzo 1913, presentata dall'avvocato Travelli alla Deputazione provinciale di Milano nel marzo 1913, ordine del giorno n. 36 (*fascicolo*), busta 1, fasc. 5.

³⁵ G. Antonini, *L'ospedale psichiatrico provinciale di Milano in Mombello*, Milano 1925.

³⁶ La situazione era l'esito di una «eccezionale combinazione di cose», che aveva però consentito di avere «uno stuolo non piccolo di medici alienisti». I quattro manicomi

la Senavretta, il Colombo, il Dufour³⁷ e l'Antonini³⁸, ma questo non costituiva necessariamente motivo di orgoglio per la città. Alla 'quantità' non corrispondeva la 'qualità' attesa. Castiglioni infatti sosteneva che, fatta eccezione per le 'cliniche' private, dove i ricoverati ricevevano attenzioni adeguate, la struttura pubblica per eccellenza, ossia la Senavra (una volta di più sotto accusa), era in condizioni così miserevoli «da destare dolore, commiserazione, raccapriccio»; rappresentava insomma «lunga e grave vergogna del paese nostro»³⁹. Lo stesso medico denunciava che perfino il principe ereditario, visitando la Senavra, si era così espresso: «Io non vi metterei i miei cavalli», parole corroborate dall'intervento di un consigliere deputato il quale «convenne lealmente in questa dolorosa verità»⁴⁰.

privati avevano ciascuno un medico direttore e un medico aggiunto; i due provinciali erano dotati di sette medici aggiunti e di un medico direttore; occorreva tener presente poi che l'Ospedale Maggiore era dotato di un comparto per gli alienati. Alla fine «sono quasi una ventina di alienisti che vivono nei rapporti i più benevoli e deferenti!» (S. Biffi, *Il nuovo manicomio provinciale di Napoli*, in «Archivio italiano per le malattie nervose e più particolarmente per le alienazioni mentali», IX, fasc. I, 1872, p. 48).

³⁷ Per questi stabilimenti si veda *L'interprete milanese ossia guida per l'anno 1823-1828, Indice delle materie, Case di ricovero per Pazzi e Mentecatti*, nonché *Utile giornale ossia Guida di Milano 1826-1846, Indice delle materie, Case di ricovero per Pazzi e Mentecatti*.

³⁸ Villa Antonini, così chiamata in onore di Giuseppe Antonini, bisnonno del più famoso pronipote che guiderà Mombello, aperta nel 1822 e riconosciuta dal governo austriaco nel 1825, era nota anche come San Celso. Qui si succedettero Verga e Biffi (v. *supra*, nt.8 e 9), che riuscirono a migliorarne la qualità, ottima tuttavia fin dall'inizio. Infatti già nel 1830 la si definiva «magnifico stabilimento» dove gli infermi erano trattati «con distinti riguardi e con tutte le cure possibili, essendovi, oltre ad un comodo e pulitissimo alloggio, tutto ciò che può concernere e credersi utile al loro miglior essere: bagni, deliziosi giardini, ameni passeggi, giostra, altalena, ed ogni altro divertimento atto a destare negli alienati le più gioconde sensazioni» (*Case di ricovero per pazzi e mentecatti*, in «Utile giornale ossia Guida di Milano», 1830, pp. 358-359). Evidente tuttavia che l'Antonini, come le altre strutture private, era destinato alle persone agiate, e sul punto Verga così commentava: «I ricchi, presso i quali non è meno ovvia la pazzia ed ai quali non giova meno il sequestro lungi dai luoghi, ove perdettero la ragione, starebbero peggio dei poveri se anche per loro non fossero preparati degli opportuni asili. Epperò dobbiamo rallegrarci che in Milano sino dagli ultimi anni del secolo passato si siano aperte delle case private pel ricovero dei pazzi appartenenti alla classe doviziosa» [A. Verga, *Cenni storici sugli Stabilimenti de' Pazzi in Lombardia (continuazione e fine)*, in «Gazzetta medica di Milano», tomo III, n. 40, 22 settembre 1844, p. 351].

³⁹ C. Castiglioni, *Note statistiche sul numero dei pazzi in Lombardia nell'anno 1855*, in «Gazzetta medica italiana. Lombardia. Appendice psichiatrica», serie quarta, tomo sesto, n. 13, 1° aprile 1861, p. 108. Biffi non mancò di definirlo «uno dei più brutti manicomi italiani» e, vista la condizione in cui versavano in generale le strutture italiane, «è tutto dire» (S. Biffi, *Commemorazione*, cit., p. 35).

⁴⁰ C. Castiglioni, *Sul manicomio di Mombello*, cit., p. 275, nt. 1.

3. La nascita della psichiatria: il contributo degli alienisti milanesi

Nonostante ciò, gli psichiatri milanesi non si arresero, anzi forse da quei *deficit* strutturali trassero la motivazione per impegnarsi maggiormente nello studio e nella ricerca al fine di garantire ai propri malati le migliori terapie e i ritrovati ultimi della scienza. Se gli edifici non erano all'altezza delle aspettative⁴¹, gli studi non avevano nulla da invidiare ai paesi più progrediti dove il tema dell'alienazione aveva ricevuto attenzione già da un secolo.

La Lombardia, ricordava Verga, «ebbe intorno al regime sanitario de' pazzi idee giuste e grandi, ma sventuratamente correivano tempi per lei troppo procellosi, nè erano a sua disposizione i mezzi necessari per mandarle ad effetto». Si era però ugualmente operato in silenzio per elevare i pazzi alla dignità degli altri infermi. Ciò che lo sorprende era invece «come nessun privato nella opulenta e beneficatissima Lombardia abbia volto uno sguardo di particolare commiserazione ai pazzi». Bisognava superare la paura e il ribrezzo che suscitavano questi «individui che anche quando ridono e cantano fanno piangere e raccapricciare, morti ad un tempo alla società ed alla grazia, tenuti per la vergogna gelosamente nascosti, e ripudiati dai loro più stretti parenti [...]». Ma ciò non è esclusivo alla Lombardia. Le idee storte sulla natura malvagia, ferina, incorreggibile dei pazzi, l'orrore per individui che erano stato condannati dalla giustizia umana, e si supponevano colpiti anche dalla divina, la dimora della maggior parte di loro in antri lontani ed inaccessibili fecero quasi da per tutto inaridire le poppe della cristiana misericordia, ne deviarono il benefico latte⁴².

Ciò finì per fare di questi alienisti un faro per i colleghi coevi, e fu proprio nel cenacolo milanese che prese forma l'idea di rendere la psichiatria un ramo indipendente della medicina. La lunga strada per il raggiungimento di questo obiettivo fu intrapresa da quel «sommo stratega»⁴³ che fu Verga⁴⁴, insieme agli inseparabili colleghi.

⁴¹ In realtà, come ricordava Biffi, il vero problema era che mentre all'estero si edificavano manicomi conformi al progresso, in Italia si destinavano vecchi chiostri o caserme «raffazzonate alla meglio», indegni per la nuova destinazione (S. Biffi, *Commemorazione*, cit., p. 35).

⁴² A. Verga, *Cenni storici*, cit., p. 357.

⁴³ F. De Peri, *Il medico e il folle*, cit., p. 1082.

⁴⁴ Angelo Zuccarelli, professore di clinica psichiatrica e medicina legale a Napoli, individuava in Verga il «fondatore della Freniatria Italiana e Maestro di tutti gli Psichiatri d'Italia» e gli esprimeva il suo entusiasmo e la sua «fede giovanile pel nuovo indirizzo da Lei così felicemente inaugurato e promosso (A. Zuccarelli, lettera del 1° ottobre 1888,

La trimurti lombarda si avvalse di un formidabile strumento per giungere a tagliare l'agognato traguardo: le riviste scientifiche. Nel 1851, dalle pagine della *Gazzetta medica italiana. Lombardia* (apparsa per la prima volta nel 1842 per un'intuizione di Panizza), Verga aveva lanciato il proposito di dotare gli alienisti italiani di una pubblicazione per avviare un confronto e rafforzare la disciplina, con lo scopo di dare alla psichiatria un proprio statuto identitario⁴⁵. Fu così che nel 1852 alla *Gazzetta* Verga aggiunse un'*Appendice psichiatrica* «che divenne di fatto il primo periodico italiano dedicato espressamente a tale disciplina»⁴⁶.

Dietro quella 'chiamata a raccolta' si celava la volontà di incidere su una riforma dei manicomi e di divenire interlocutori privilegiati del legislatore: un intento che si rafforzò soprattutto all'indomani dell'Unità, quando, forti del progresso scientifico, gli alienisti rivendicarono una competenza esclusiva nel trattamento dei pazzi o furiosi che dir si voglia.

La battaglia continuò, e assunse contorni più chiari, dalle colonne dell'*Archivio italiano per le malattie nervose e mentali*⁴⁷, fondato, come si

in ASPI, *Archivio Andrea Verga, Carteggio 1830-1897 (serie), Lettere a Verga, 1830-1897 (sottoserie)*, b. 6, fasc. 25).

⁴⁵ «Proponiamo dunque che a cominciare da questo momento tutti coloro che hanno osservazioni e studi su le nevrosi e specialmente su la pazzia si faciano carico di pubblicarle per esteso e per estratto in uno speciale foglio. E a tale intento, per non perdere tempo, offriamo un supplimento di questa *Gazzetta*, che nel prossimo 1852 uscirà ogni due mesi co'l titolo di *Appendice psichiatrica*» (A. Verga, *Proposta di associazione dei medici alienisti d'Italia per mezzo d'un giornale che raccolga ed accomuni le loro osservazioni e i loro studi*, in «*Gazzetta medica italiana. Lombardia*», serie terza, tomo secondo, n. 45, 10 novembre 1851, p. 385).

⁴⁶ P. Zocchi, *Verga, Andrea*, cit. p. 729. Nella prefazione del primo numero, Verga, ancora una volta, sottolineava che l'ispirazione di ritagliare nella rivista uno spazio dedicato esclusivamente alle malattie della mente era suggerita dall'esempio di Francia e Germania e da alcuni tentativi purtroppo falliti in Italia. Rientravano nel novero di intenti mai giunti a realizzazione due esemplari in particolare: gli *Annali antropologici*, annunciati ma mai pubblicati dall'allora direttore del manicomio di Ancona, e «un giornale interamente consacrato a trattar affari di pazzi e, cosa singolare in detta epoca, per mano di pazzi» che uscì «di sei mesi in sei mesi ad Aversa» ma che finì però per rinchiudersi «in troppo angusti confini», così che il sogno di un giornale nazionale di psichiatria rimase tale. «Né è da farne le meraviglie. Perocchè sono i tempi che fanno i giornali, e non i giornali i tempi». E i tempi, acerbi fino a quel momento, erano divenuti maturi. «Ed io ne presi coraggiosamente l'iniziativa», con la finalità di «porgere un mezzo di avvicinamento e di comunicazione ai medici alienisti dispersi in questa lunga e in tante parti divisa Penisola» (A. Verga, *Prefazione*, in «*Gazzetta medica italiana. Lombardia. Appendice psichiatrica*», serie terza, tomo terzo, n. 5, 2 febbrajo [sic] 1852, pp. 33-34).

⁴⁷ Venne celebrato come l'unico giornale psichiatrico mai pubblicato in Italia «fondato

ricordava, nel 1864, continuazione dell'*Appendice* per temi e struttura. Verga chiamò alla codirezione Castiglioni e Biffi (per proseguire solo con quest'ultimo alla morte di Castiglioni avvenuta nel 1871) ed essi instancabilmente si dedicarono alla consacrazione della psichiatria, ma soprattutto alla «causa di una legge protettrice degli alienati»⁴⁸ presso il governo⁴⁹ e presso i consigli provinciali «perché vengano stanziati i fondi per manicomi degni della civiltà attuale»⁵⁰, senza trascurare il tema, mai

dai due gloriosi Nestori della Psichiatria italiana, Andrea Verga e Serafino Biffi» che avevano saputo tenere alta la bandiera della scienza psichiatrica nazionale [A. Tamburini, *Il primo quarantennio della Rivista sperimentale di freniatria*, in «Rivista sperimentale di freniatria e medicina legale delle alienazioni mentali», XLI, fasc. IV, (1916), pp. II-III]. Per tanti anni esso fu la «palestra ove tutti gli Alienisti italiani fecero le prime prove e diedero i loro migliori saggi e fu per molti anni l'unico ed onorato segnacolo all'estero dell'esistenza di una Psichiatria italiana» [A. Tamburini, *La Rivista sperimentale di freniatria e l'Archivio delle malattie mentali nervose*, in «Rivista sperimentale di freniatria e di medicina legale in relazione con l'antropologia e le scienze giuridiche e sociali, sezione *Medicina legale*», XVII (1891), p. 209]. Nel 1892 l'*Archivio* di Verga cessò le sue pubblicazioni per fondersi con la *Rivista sperimentale di freniatria*, nella cui direzione si unirono quelle dei due periodici (*ibidem*).

⁴⁸ Verga, articolo senza titolo, in «Archivio italiano per le malattie nervose e più particolarmente per le alienazioni mentali», I, (1864), p. 8. Nell'occasione ricordava di aver intrapreso dodici anni prima una serie di pubblicazioni bimestrali sulle malattie della mente, ma la frantumazione dell'Italia in tanti Stati e staterelli ne aveva inevitabilmente intralciato la diffusione: «Era già molto l'aver procurato ai medici alienisti sparsi nella penisola un mezzo gratuito di avvicinamento e di comunicazione» (ivi, p. 3). L'avvenuta unità rendeva possibile ciò che allora sembrava solo un auspicio di difficile realizzazione.

⁴⁹ Castiglioni aveva infatti provveduto alla stesura di un articolo che sarebbe dovuto servire da base per il legislatore unitario: *Idee per una legge sugli alienati*, in «Archivio italiano per le malattie nervose e più particolarmente per le alienazioni mentali», III (1866), pp. 333-342 e IV (1867), pp. 3-9 e 73-94. Che l'obiettivo di Verga e degli alienisti italiani in generale fosse quello, attraverso i periodici, non solo di ottenere «un riscatto nazionale» della psichiatria, ma di intraprendere una «battaglia politica per l'attuazione di un piano nazionale di riforma dei manicomi, capace di coinvolgere il più possibile il mondo accademico e l'opinione pubblica» (F. De Peri, *Il folle e il medico*, cit., p. 1083, 1085) fu ribadito con fermezza da Livi nel 1876. Ciò che si cercava era un'alleanza «fra lo studio dell'uomo fisico e dell'uomo morale, fra il sapere medico e il sapere legale»: una meta che sembrava destinata all'insuccesso e che invece, grazie proprio alla paziente opera di diffusione scientifica, era divenuta realtà, tanto che «oggi veramente ci è grato, vedere sul campo legale confitto solidamente il segnacolo di questa alleanza fra le due scienze, che fin qui procedettero sempre divise, senza incontrarsi mai, o si incontrarono solo per guardarsi in cagnesco, e darsi urti a vicenda» [C. Livi, *Quel che vogliamo*, in «Rivista sperimentale di freniatria e di medicina legale in relazione con l'antropologia e le scienze giuridiche e sociali», II, (1876), pp. I-II].

⁵⁰ A. Verga, articolo senza titolo, cit., p. 8.

davvero preso a cuore dalla politica, dei pazzi criminali.

Alla rivista si accompagnarono una serie di tentativi per costituire un'associazione formata da soli alienisti, in modo che nei vari congressi o riunioni si potessero affrontare non tematiche mediche generiche, ma quelle specifiche riguardanti la classificazione delle malattie mentali, l'intervento per la riforma dei manicomi, il dialogo con gli esponenti politici e giuridici, indispensabile per realizzare i veri scopi che la compagine milanese si proponeva⁵¹.

Spettava a Serafino Biffi promuovere l'iniziativa già nel 1862, quando invitava «i medici italiani che si consacrano alla cura degli alienati» a creare una propria sottosezione in occasione del Congresso scientifico che si sarebbe tenuto a Siena, con la finalità di promuovere iniziative e studi. *Conditio sine qua non* era che «gli alienisti italiani si trovassero numerosi e concordi»⁵². Nella realtà pochi accolsero l'invito⁵³ e ciò rese pertanto impossibile la realizzazione della proposta⁵⁴.

Fu di nuovo Biffi, unitamente a Verga, a rilanciarla il 26 settembre 1873: l'appuntamento, questa volta, era all'undicesimo congresso scientifico che si sarebbe tenuto a Roma dal 20 al 30 ottobre, ribadendo ciò che un decennio prima circa era stato preannunciato⁵⁵. Nonostante anche in questo secondo caso gli alienisti accorsi non furono molti⁵⁶, per

⁵¹ Una sorta di programma era anticipato da Biffi, laddove suggeriva che la possibile società psichiatrica avrebbe dovuto occuparsi dei manicomi, per lo più «meschini o abominevoli», ma soprattutto insufficienti per far fronte «all'ingente numero dei nostri pazzi» in continuo aumento. Vi era poi la necessità di presentare una proposta di legge sui manicomi uniforme a tutta la penisola; occorreva altresì procedere alla nomina di ispettori chiamati a vigilare su queste strutture nonché a una nomenclatura delle malattie mentali per ottenere omogeneità nelle ricerche (S. Biffi, *Ai medici alienisti d'Italia*, in «Gazzetta medica italiana. Lombardia. Appendice psichiatrica», serie quinta, tomo primo, n. 22, 2 giugno 1862, p. 197).

⁵² L'unità politica e territoriale rendeva finalmente possibile «contarci tra noi e stenderci la mano», superando le difficoltà dell'età precedente (*ibidem*).

⁵³ Si racconta di soli sei/sette presenti: *I medici alienisti all'undicesimo Congresso degli scienziati in Roma*, in «Archivio italiano per le malattie nervose e più particolarmente per le alienazioni mentali», XII, fasc. II, marzo 1874, p. 43.

⁵⁴ A. Verga, *I medici alienisti italiani al congresso scientifico di Siena*, in «Gazzetta medica italiana. Lombardia. Appendice psichiatrica», serie quinta, tomo primo, n. 41, 13 ottobre 1862, p. 376.

⁵⁵ A. Verga, S. Biffi, *Invito agli Alienisti italiani pel prossimo Congresso degli Scienziati a Roma*, in «Archivio italiano per le malattie nervose e più particolarmente per le alienazioni mentali», X (1873), pp. 400-401.

⁵⁶ Come risulta dal resoconto della riunione furono in totale tredici i partecipanti (*I medici*

Verga essi «diedero bell'esempio di concordia, di fermezza e di operosità», ottenendo di formare la sottosezione tanto agognata «per poter trattare più liberamente e più particolarmente di cose relative alla loro specialità»⁵⁷.

Nasceva così la *Società freniatria italiana*⁵⁸, dotata di un proprio statuto, elaborato da una commissione nominata nella seduta del 23

alienisti, cit., pp. 41-42), ma Verga, compiaciuto per il numero, rammentava che molti, come Biffi, pur non avendo potuto partecipare di persona, avevano fatto giungere, tramite lettera, il loro assenso alla costituzione di un'associazione autonoma (ivi, pp. 43-44).

⁵⁷ Ivi, p. 41.

⁵⁸ La scelta del nome vide impegnati nella discussione in particolare Livi, Verga e Lombroso. Prevalse la proposta del toscano Carlo Livi, uno dei maggiori alienisti della seconda metà del XIX secolo, direttore del manicomio di Reggio Emilia e della clinica psichiatrica di Modena [per una ricostruzione ad ampio raggio della vita e dell'attività di Livi cfr. lo scritto dei suoi due allievi E. Morselli, A. Tamburini, *La mente di Carlo Livi*, in «Rivista sperimentale di freniatria e medicina legale in relazione con l'antropologia e le scienze giuridiche e sociali», V (1879), pp. I-XLVIII]. La parola freniatria, dalla radice greca *fren*, a detta di Livi, era già entrata a far parte del linguaggio comune, come dimostravano le espressioni *frenesia* e *frenetico*. Il termine *psichiatria*, avallato da Verga, poneva invece l'accento sulla *psiche*, rappresentativa dell'anima secondo la concezione platonica (*I medici alienisti*, cit., p. 49). Per Livi il lemma *freniatria* aveva «diritto ad entrare nella scienza e starvi» in quanto capace di mettere in luce il fatto che le malattie mentali dovevano essere indagate come malattie di tutto il sistema nervoso centrale, riconducendo quindi lo studio della mente in una dimensione materialistica. Per i giuristi, in particolare, non l'apporto di psichiatri e filosofi era necessario, dal momento che per costoro il delitto era un ente astratto, sempre uguale a se stesso, e le pene volte solo al castigo e non alla prevenzione. Un approccio diverso, ispirato a non analizzare il reo solo nel momento del reato, ma a disvelare la sua vita antecedente, le sue imperfezioni fisiche, le ereditarietà, le «sinistre influenze dell'età, del sesso, del temperamento, delle infermità, dei disagi, della miseria», come si proponeva di fare la Rivista, non solo avrebbe consentito un dialogo con i magistrati e con il legislatore per offrire sicurezza alla società, ma anche l'individuazione dei «modi migliori, per correggere il male, del carcere e della forza» [C. Livi, *Del metodo sperimentale in freniatria e medicina legale. Discorso che potrebbe servire a uso di programma*, in «Rivista sperimentale di freniatria e medicina legale in relazione con l'antropologia e le scienze giuridiche e sociali», I (1875), pp. 1-10]. Non a caso egli chiamò a partecipare alla rivista e ad aderire al suo programma giovani cultori come Lombroso, che condividessero con lui l'indirizzo anatomico-clinico e sperimentale della psichiatria, e per la parte giuridica della Rivista, da lui fondata appunto nel 1875, si avvale dell'apporto di Francesco Carrara, una sorta di endiadi tra esponenti della scuola classica e positiva. Sulla terminologia più opportuna per la 'nuova' scienza si veda anche A. Verga, *Dei nomi da applicarsi alla pazzia e alle principali sue specie*, in Id., *Studi anatomici sul cranio e sull'encefalo psicologici e freniatrici*, vol. II, *Psicologia e frenopatologia generale*, Milano 1897, pp. 132-155. Si tratta del discorso tenuto da Verga all'inaugurazione dell'anno psichiatrico 1875-76 nell'Ospedale Maggiore di Milano. Si nota sul punto un contrasto tra i milanesi e le posizioni di Livi e Lombroso.

ottobre 1873 e composta da Verga, Livi e Lombroso⁵⁹. Lo statuto fu approvato due giorni dopo, con il fine, come sancito dall'art. 1, di incrementare «gli studi freniatrici, il progresso degli istituti manicomiali, la tutela ed il vantaggio degli alienati». Alla società avrebbero potuto aderire, ai sensi dell'art. 2, oltre agli alienisti, considerati soci nati⁶⁰, «i medici, i giurisperiti, i magistrati, tutti quei cultori delle scienze naturali e filosofiche che si prendono a cuore lo studio dell'uomo fisico [...] tutti coloro insomma che in qualsiasi modo intendono di giovare alla causa degli infelici alienati»⁶¹.

Il 26 ottobre, nonostante la giornata festiva⁶², vi fu una nuova riunione in cui si stabilì che Milano fosse la prima sede della Presidenza; nell'occasione, inoltre, fu eletto per acclamazione Andrea Verga come presidente e Serafino Biffi quale tesoriere-segretario fino all'anno successivo⁶³;

⁵⁹ *I medici alienisti*, cit., p. 47. Nell'occasione Livi articolava in quattro elaborati quesiti, riguardanti l'organizzazione interna dei manicomi, un solo problema: il ruolo delle donne all'interno della sezione maschile. La relazione su tali punti fu affidata a Giuseppe Neri, direttore del manicomio di Perugia, e a Gaetano Cappelli, direttore del manicomio di Lucca, i quali, nella successiva seduta del 26 ottobre, esclusero categoricamente l'opportunità di far accedere le donne nelle sezioni di alienati maschi dal momento che la presenza di «giovani e avvenenti» fanciulle a contatto con uomini privi di ragione era quasi un'istigazione ai più bassi e miseri istinti, ma soprattutto era lo loro mancanza di autorevolezza, derivante dal sesso debole e fragile, cui appartenevano, a impedirne l'impiego. Non bastavano cuore e carità, sentimenti di cui la donna era dotata forse anche in misura eccessiva, ma occorreva coraggio e forza per fermare e frenare i comportamenti di simili «mentecatti». Vi era poi la necessità di preservare la virtù e la pudicizia delle infermiere, messe a dura prova dalla necessità di provvedere ai bisogni anche più intimi degli internati: la visione dei loro corpi nudi, o di atti osceni o l'assistere alla masturbazione così come alla sporcizia dei loro corpi non erano spettacoli consoni alla natura femminile, fatta di grazia e delicatezza. «Concludiamo, sembrarci che le donne, alla testa del servizio fra i pazzi uomini, sieno nocive per il male che fanno e per il bene che impediscono. Per il male che fanno, perché colla loro debolezza non possono non favorire l'indisciplina e la rilasciatezza nel servizio [...] e colla semplice presenza risvegliano negli infermi l'istinto sessuale [...]. Sono poi nocive per il bene che impediscono, perché esse stanno in luogo di quell'Ispettorato, che deve essere d'uomini capaci» (ivi, pp. 54-59).

⁶⁰ Verga, nella riunione del 26 ottobre, propose che quanti erano intervenuti all'XI Congresso degli scienziati o vi si fecero rappresentare fossero considerati soci fondatori. La mozione fu approvata e inserita all'articolo 1 delle disposizioni transitorie (ivi, p. 53).

⁶¹ Ivi, p. 50.

⁶² Verga si era fatto promotore di quell'incontro «anche a costo di mancare a un precetto della Chiesa, perché possano essere ultimati i lavori più importanti» (ivi, p. 53).

⁶³ In seguito Presidente e tesoriere-segretario sarebbero durati in carica tre anni. Il cambio di rappresentanza sarebbe avvenuto durante il primo convegno a Imola (ivi, p. 61).

si individuò in Imola, «città quieta, propizia agli studi, e dove sorge un nuovo e celebrato manicomio»⁶⁴ la sede per il primo congresso, fissato per l'anno successivo⁶⁵, e si elevò l'*Archivio italiano per le malattie nervose e più particolarmente per le alienazioni mentali* a organo ufficiale della Società.

Il 21 settembre 1874 si inaugurò il primo congresso freniatrico italiano e con orgoglio Biffi poteva vantare ottantotto adesioni alla società, di cui venti provenienti da medici milanesi⁶⁶. Nella seduta del 22 settembre vi fu un'ampia discussione sulla proposta della classificazione delle malattie mentali avanzata da Verga che alla fine di un lungo e serrato dibattito fu adottata in via provvisoria al fine di consentire un censimento generale e uniforme degli alienati del Regno⁶⁷. La proposta comprendeva, accanto alle tre forme tradizionali di mania, malinconica e demenza, la cosiddetta pazzia morale o, secondo un pittoresco titolo, ragionante o lucida che, come si vedrà, sia pur per cenni, tante conseguenze avrà nelle perizie processuali⁶⁸.

Non solo quel convegno fu la consacrazione di Verga, ma anche di quel movimento milanese che si era convintamente battuto per la creazione di una casa comune scientifica, per il riconoscimento di una nuova dignità ai manicomi e ai suoi degenti, chiedendo alla politica interventi a livello edilizio, strutturale, organizzativo, scientifico, di cura e di metodo⁶⁹. La

⁶⁴ Ivi, p. 54.

⁶⁵ Ivi, pp. 60-61.

⁶⁶ S. Biffi, intervento al *Primo congresso freniatrico italiano*, in «Archivio italiano per le malattie nervose e più particolarmente per le alienazioni mentali», XII, fasc. II, marzo 1874, pp. 329, 331.

⁶⁷ *Primo congresso freniatrico italiano*, cit., pp. 338-349. Si veda A. Verga, *Proposta d'una classificazione uniforme delle malattie mentali a scopo particolarmente statistico*, ivi, pp. 217-241. La proposta era stata avanzata alla Società freniatrica italiana nella seduta del 24 giugno 1874.

⁶⁸ Per folli morali si intendevano soggetti privi di ogni senso affettivo e morale, vere e proprie “belve umane” che operavano lucidamente nella totale assenza di valori cui ispirare la propria condotta. Il folle morale era accostato al delinquente nato: la categoria più pericolosa che diveniva «il destinatario per eccellenza dell'internamento in un manicomio criminale» [P. F. Peloso e F. Paoletta, *Dei claustrici e altro. Idee e progetti per la costruzione del manicomio criminale nella psichiatria italiana dell'Ottocento*, in G. Grassi-C. Bombardieri (curr.), *Il policlinico della delinquenza. Storia degli ospedali psichiatrici giudiziari italiani*, Milano 2016, p. 30]. Secondo questa teoria, che Verga a sua volta riprendeva dai padri stranieri della psichiatria, la follia poteva non annullare completamente la libertà di discernimento e la libertà di azione.

⁶⁹ Verga era convinto che i “medici dei pazzi” non potessero essere né filosofi né teologi, ma quanti conoscevano in profondità il sistema nervoso ed erano perciò in grado di intervenire per ristabilire l'equilibrio con l'isolamento, strappando così l'infermo alle cause abituali di irritazione, con i bagni tiepidi e, in generale, con l'idroterapia. Il punto

scomparsa di quei protagonisti vide inevitabilmente spegnersi l'astro luminoso della scuola ambrosiana, che cedette lo scettro e il ruolo guida a Reggio Emilia e ai suoi interpreti.

4. *Alienisti versus giuristi: scienza e diritto a confronto*

Fu proprio in occasione dell'undicesimo congresso di medicina che Lombroso affrontò il tema dei manicomi criminali⁷⁰. Lo aveva già fatto nel 1872⁷¹, in un celeberrimo 'botta e risposta' con Biffi⁷², a cui alcuni

di svolta però era rappresentato dal desiderio di un 'recupero' dell'internato attraverso il lavoro, in particolare il lavoro manuale più che quello intellettuale, capace di formare caratteri forti (A. Verga, *Studi anatomici*, cit., p. 205).

⁷⁰ Lombroso domandava al congresso di presentare una mozione al governo per l'istituzione dei manicomi criminali, una proposta che, a differenza di quanto sostenuto da Livi, doveva essere separata da quella relativa alla necessità di una legge organica generale sui manicomi, dal momento che le due situazioni richiedevano scelte mirate e specifiche. Verga ricordava che nel X Congresso degli Scienziati i medici alienisti intervenuti avevano rivolto una petizione al Governo per una legge a favore dei pazzi, ma la petizione era rimasta senza risposta (sulla mozione degli alienisti a Siena si veda G. Campani, *Rapporto del Segretario generale per la sezione delle scienze fisiche, matematiche e naturali*, in *Atti del decimo congresso degli scienziati italiani*, Siena 1864, p. 24. Si veda anche *Decimo Congresso degli Scienziati italiani in Siena*, in «Annali universali di medicina», CLXXXI, fasc. 543, settembre 1862, pp. 684-685). Lombroso avanzava l'ipotesi che non vi fosse un interesse politico verso i manicomi criminali in ragione delle spese necessarie per costruirli, obiezione superabile se si facesse «riflettere al Governo, che spendendo per i manicomi criminali, si risparmierebbe l'equivalente in spese processuali alle Corti d'Assise» (*Primo congresso freniatrico italiano*, cit., p. 60). Nella seduta del 28 ottobre all'unanimità si approvò «di rinnovare le più calde istanze affinché il Governo con una Legge degna della presente civiltà e dei progressi della scienza alla sorte dei miseri alienati prontamente sovvenga», specificando altresì che era giunto anche il momento perché il Governo «affretti la costruzione degli ospizi per li alienati delinquenti» (ivi, pp. 61-62).

⁷¹ Canosa considerava quell'anno significativo per l'istituzione dei manicomi criminali non solo per lo scritto di Lombroso, ma anche per una circolare inviata dal Ministero dell'Interno ai prefetti in cui si chiedeva di dar conto del numero degli alienati presenti nelle carceri e si invitavano gli stessi a formulare suggerimenti su quali fossero gli interventi necessari per allestire un locale destinato alla cura dei delinquenti alienati, o furiosi, o melanconici, o idioti, o affetti da altre malattie «atte ad intaccare le facoltà mentali» (la circolare, accompagnata da una nota di Giovanni Stefano Bonacossa, medico primario del manicomio di Torino, è riprodotta in «Rivista di discipline carcerarie», II, fasc. 8, 1872, pp. 429-430). Cfr. R. Canosa, *Storia del manicomio in Italia dall'Unità ad oggi*, Milano 1979, p. 136.

⁷² S. Biffi, *Provvedimenti che occorrerebbero in Italia pei delinquenti divenuti pazzi*, in

ricollegano la prima discussione ufficiale sui manicomi criminali, anche se in realtà il dibattito, per altri studiosi, si era acceso molto prima, con Luigi Ferrarese⁷³.

Con uno sguardo alle realtà straniere, in cui di manicomi criminali si era iniziato a parlare già alla fine del Settecento, Lombroso sosteneva che anche in Italia i tempi erano maturi per costruire luoghi riservati esclusivamente a quanti erano stati riconosciuti colpevoli di un reato commesso in uno stato di assoluta incapacità di intendere e di volere. Si trattava dei cosiddetti folli rei, semanticamente e concettualmente distinti dai rei folli, ossia da coloro che impazzivano durante la detenzione. I modelli di Gran Bretagna, Francia, Germania, Stati Uniti erano di ispirazione per colmare un grave ritardo della psichiatria nazionale nell'affrontare il problema⁷⁴.

La questione era posta in un momento in cui, mentre si succedevano progetti e discussioni per un codice penale nell'Italia unita, primeggiava ancora nella maggior parte dei territori italiani l'art. 94 del codice sardo del 1859. La norma prevedeva che non vi era reato se l'imputato aveva commesso il delitto in uno stato di assoluta imbecillità, pazzia o morboso furore, o trascinato da una forza a cui non aveva potuto resistere⁷⁵. Costoro costituivano la schiera dei cosiddetti prosciolti, il cui

«Reale Istituto Lombardo di Scienze e Lettere. Rendiconti» V (1872), pp. 583-599.

⁷³ L. Ferrarese, *Delle malattie della mente ovvero delle diverse specie di follie*, vol. III, Napoli, 1843, pp. 62 e 125. Sulla nascita dei manicomi criminali A. Gilardoni, *Manicomi*, in *Digesto italiano*, XV, parte prima, Torino 1903-1907, pp. 569-683; I. Cappelli, *Manicomio giudiziario*, in *Enciclopedia del diritto*, XXV, Milano 1975, pp. 427-441; R. Canosa, *Storia del manicomio*, cit., *passim*; R. Villa, «Pazzi criminali»: strutture istituzionali e pratica psichiatrica nei manicomi criminali italiani (1876-1915), in «Movimento operaio e socialista», IV, (1980), 3, pp. 369-393; A. Manacorda, *Il Manicomio giudiziario: cultura psichiatrica e scienza giuridica nella storia di un'istituzione totale*, Bari 1982; V.P. Babini-M. Cotti-F. Minuza-A. Tagliavini, *Tra sapere e potere. La psichiatria italiana nella seconda metà dell'Ottocento*, Bologna 1982; A. Borzacchiello, *Alle origini del manicomio criminale*, in G. Pugliese-G. Giorgini (curr.), *Mi firmo per tutti. Dai manicomi criminali agli ospedali psichiatrici giudiziari. Un'inchiesta e una proposta*, Roma 1997, pp. 71-94; F. Colao, *Un'esistenza mezza legale mezza no*, cit., pp. 439-463; F. Paolella, *Alle origini del manicomio criminale*, in «Rivista sperimentale di freniatria», 75 (2011), 1, pp. 33-43; G. Grassi-C. Bombardieri (curr.), *Il policlinico della delinquenza. Storia degli ospedali psichiatrici giudiziari italiani*, Milano 2016.

⁷⁴ Per una lettura comparativa delle disposizioni vigenti nei diversi paesi europei in tema di folli rei e rei folli cfr. A. Manacorda, *Il manicomio giudiziario. Aspetti di raffronto tra l'Italia e gli altri paesi europei*, in G. Pugliese-G. Giorgini (curr.), in *Mi firmo per tutti*, cit., in particolare pp. 95-103 per il periodo qui considerato.

⁷⁵ Era altresì previsto nell'art. 95 che quanti compivano un reato in una condizione

destino tuttavia rimaneva incerto, nel senso che uscivano dal circuito penale, senza che fosse definito il loro successivo destino. O meglio, in seguito al proscioglimento erano rimessi in libertà, a meno che l'autorità amministrativa non ne disponesse il ricovero in un asilo per pazzi secondo i termini e le condizioni previste da ciascun manicomio, esattamente come accadeva per gli alienati 'comuni', con i quali finivano per convivere.

Lombroso riteneva che per queste categorie di soggetti il carcere fosse un'ingiustizia, ma la libertà un pericolo, e le «mezze misure» da noi utilizzate violavano al contempo la morale e la sicurezza⁷⁶. Era poi altrettanto indispensabile evitare ogni contaminazione tra gli alienati comuni e i delinquenti folli, essendo questi ultimi troppo scaltri e troppo violenti per vivere nei manicomi civili.

Intrecciando le proprie teorie con la disamina dei casi in cui si era imbattuto durante le visite effettuate sia nelle prigioni che nei manicomi, Lombroso giungeva alla conclusione che la creazione dei manicomi criminali, ovviamente gestiti da specialisti, avrebbe posto fine all'eterno conflitto con la giustizia e la sicurezza «che si rinnova quasi ogni giorno quando si tratta di giudicare quegli infelici», costringendo i giudici, nella mancanza di normative chiare, a oscillare tra ingiustizia o imprudenza, assolvendo o condannando solo quando la follia appariva evidente ai loro occhi⁷⁷.

E se la mancanza di visione politica sull'utilità dei manicomi criminali, unita a un'insufficienza di finanze atte a istituirli, ne impediva la realizzazione, la soluzione minimale era almeno la creazione di sezioni

di scemata capacità di intendere e di volere, tale tuttavia da non escludere del tutto l'imputabilità, erano condannati alla reclusione fino a un massimo di 10 anni o alla pena della custodia fino a un massimo di 20. La sanzione era solo ideale, dal momento che non esistevano edifici perché ciò potesse realizzarsi. Quanti invece perdevano l'uso della ragione durante la detenzione rimanevano in carcere, assistiti del medico-chirurgo del penitenziario.

⁷⁶ C. Lombroso, *Sull'istituzione dei manicomi criminali in Italia*, in «Reale Istituto Lombardo di Scienze e Lettere. Rendiconti», V (1872), p. 72.

⁷⁷ Ivi, pp. 150-151. Dello stesso parere l'allievo Antonini, per il quale «oggi si assolve quando la follia appaia evidente al cittadino giurato e al magistrato o diminuendo di qualche grado la pena condannando quando la follia appaia chiara solamente agli occhi dei medici. E allora si entra nel circolo vizioso o dover provvedere alla difesa sociale o commettere una ingiustizia ed una iniquità condannando un malato, sottraendolo a una possibile azione terapeutica» [ASPI, *Archivio Giuseppe Antonini 1894-1939 (fondo), Attività manicomiale 1900-1932 (serie), Criminali alienati e manicomi criminali, 18 aprile 1920 (fascicolo), Questione dei rapporti fra Manicomio e Tribunale* (bozza incompleta e manoscritta di Antonini di una relazione rivolta ai sigg. medici in merito alla custodia dei criminali prosciolti per alienazione mentale, assegnati in maniera controversa dalla legge n. 36 del 14 febbraio 1904 ai Manicomi provinciali), b. 1, fasc. 9].

apposite nelle carceri, destinate a quanti vi impazzivano, oggetto di specifici approcci curativi, e di comparti separati nei manicomi provinciali per accogliervi i prosciolti⁷⁸.

Dal dialogo tra Biffi e Lombroso emergeva che i due condividevano solo l'esigenza della creazione dei manicomi criminali, ma su quali fossero i soggetti che qui avrebbero dovuto trovare riparo e perché, sul personale destinato alle loro cure e soprattutto sull'irreparabilità della delinquenza e della follia le posizioni divergevano profondamente.

Se per Lombroso erano cinque le categorie di soggetti meritevoli di luoghi appropriati e specifici in cui trovare rifugio⁷⁹, per Biffi solo coloro che impazzivano durante il processo o la detenzione erano destinati ai manicomi criminali, per evitare la cattiva influenza che avrebbero potuto esercitare sui carcerati sani di mente, mentre i folli rei avrebbero dovuto essere ricoverati presso i manicomi ordinari⁸⁰. Per Lombroso, inoltre, gli individui riconosciuti abitualmente pericolosi e già sottoposti a vari processi, una volta reclusi non avrebbero mai dovuto essere dimessi, mentre «gli alienati a follia istantanea, od intermittente, che offrano segni di perfetta guarigione, saranno segnalati per la dimissione dopo uno o due anni di osservazione, ma sottoposti, dopo la loro uscita, a visite mediche mensili per molti anni di seguito»⁸¹. Se per Biffi sarebbe stato agevole sostenere le spese necessarie per costruire nelle carceri reparti appositi, in ragione dello scarso numero di reclusi divenuti folli, per Lombroso le statistiche presentate da Biffi sul numero dei rei folli non rispondevano alla realtà, così come contestava che fosse più economico dotare le carceri di speciali sezioni anziché erigere un grande manicomio criminale⁸².

Lombroso inoltre riteneva che Biffi, direttore di un manicomio privato, fosse condizionato nelle sue considerazioni dalla situazione privilegiata in cui era chiamato a operare⁸³, lontano da una realtà che mostrava di ignorare.

Nel dibattito sulla categoria dei soggetti da destinare ai manicomi criminali faceva irruzione Verga, il quale riteneva che era per i casi oscuri,

⁷⁸ C. Lombroso, *Sull'istituzione dei manicomi*, cit., p. 158.

⁷⁹ Ivi, cit., p. 157.

⁸⁰ S. Biffi, *Provvedimenti che occorrerebbero in Italia*, cit., pp. 593-594.

⁸¹ C. Lombroso, *Sull'istituzione dei manicomi*, cit., p. 157.

⁸² Ivi, pp. 863-864, cui Biffi di nuovo rispondeva: S. Biffi, *Risposta alle osservazioni del prof. Lombroso*, in «Reale Istituto Lombardo di Scienze e Lettere. Rendiconti», V (1872), pp. 864-866.

⁸³ C. Lombroso, *Sull'istituzione dei manicomi*, cit., pp. 862-863.

ossia di dubbia o parziale responsabilità, che si sarebbero dovuti aprire le porte dei *claustr*⁸⁴: una denominazione che Verga utilizzò per evidenziare che non si trattava né di prigionieri né di manicomi e che rivela quasi un afflato religioso (come accadeva in fondo per il termine penitenziari) in cui l'allontanamento dal consesso civile era l'unico modo per recuperare la sanità della psiche e giungere alla guarigione.

Erano in particolare i folli morali, che mettevano in crisi i postulati della scuola classica così come la stessa concezione di capacità di intendere e di volere e il significato di libero arbitrio, i destinatari di tali luoghi, ritenendo che se 'la partita' andava giocata sul terreno scivoloso della pericolosità, essi erano i più pericolosi per quell'apparente 'normalità' che celava invece una perversa personalità, difficile da accertare *ictu oculi*, come invece poteva accadere in altre situazioni di alienazione mentale⁸⁵.

Per Verga, dunque, i pazzi lucidi e quelli che operavano sotto il dominio di forti sentimenti o di delirio mistico, capaci di compiere con la massima freddezza atti atroci, erano le sole categorie degne dei manicomi criminali⁸⁶.

Al pari di Biffi, anche per Verga il posto per i pazzi accertati (i folli rei) era nei manicomi comuni, in reparti isolati, senza distinzione tra infermi e infermi, a differenza di quanto sostenuto da Lombroso prima e da Antonini poi. A quest'ultimo, in particolare, l'esperienza aveva insegnato che i folli rei causavano costantemente disordini, erano responsabili di minacce, di incendi, perfino di omicidi, di tentativi più o meno riusciti di rivolte ed evasioni e la loro segregazione nel comparto riservato agli agitati, ritenuto il più sicuro nei manicomi comuni, impediva la possibilità di compiere un lavoro rieducativo mirato⁸⁷.

Mischiare malati di mente e criminali folli era come avere lupi in mezzo ad agnelli, veggenti insieme ai ciechi, per dirla con le parole di Eugenio Tanzi⁸⁸, psichiatra influente, formatosi alla scuola di Augusto Tamburini a Reggio Emilia, vicino alla scuola di pensiero lombrosiana.

⁸⁴ A. Verga, *Sui medici alienisti*, cit., p. 47.

⁸⁵ Ivi, pp. 19-22.

⁸⁶ A. Verga, *Sui manicomi criminali*, manoscritto conservato in ASPI, *Archivio Andrea Verga (fondo)*, *Scritti medico-scientifici (serie)*, *Istituti scientifici, sanitari e assistenziali (sottoserie)*, *Manicomi diversi 1843-1876 (fascicolo)*, b. 13, fasc. 7.

⁸⁷ ASPI, *Archivio Giuseppe Antonini 1894-1939 (fondo)*, *Attività manicomiale 1900-1932 (serie)*, *Criminali alienati e manicomi criminali, 18 aprile 1920 (fascicolo)*, *Contributo allo studio del problema dell'assistenza dei criminali alienati: considerazioni e contributi di Antonini*, in varie redazioni manoscritte e dattiloscritte, b. 1, fasc. 9.

⁸⁸ E. Tanzi, *Trattato delle malattie mentali*, Milano 1905, p. 666.

Per costoro, a detta di Antonini, non vi era altra via che quella dei manicomi criminali, che, al pari di Lombroso e in dissenso con i colleghi milanesi, avrebbero dovuto accogliere tanto i criminali alienati assolti quanto i condannati impazziti durante l'espiazione della pena, quelli in osservazione giudiziaria e anche coloro che, pur non essendo in queste condizioni giuridicamente attestate, fossero clinicamente diagnosticati folli morali (il tema tornava dunque a riproporsi)⁸⁹.

La vivace comunità scientifica degli alienisti in generale, e quella milanese in particolare, accese, come si è potuto constatare attraverso questi brevi *flashes*, un dialogo, che assunse a volte i contorni di uno scontro, sia al proprio interno che con il mondo giuridico. In fondo i manicomi, e quelli criminali nello specifico, erano terreno di interesse comune, dal momento che entravano in gioco il tema dell'imputabilità e della concezione del reato e della pena, riflesso delle posizioni delle due principali scuole penalistiche.

Giuristi e alienisti si sfidavano all'interno di uno stesso perimetro, perché per poter decidere della capacità di intendere e di volere di un autore di reato in fase processuale era necessario il parere dei medici della mente, ma il loro intervento era richiesto anche *ex post*, una volta pronunciata la sentenza, per deciderne l'eventuale ingresso in manicomio e poi la loro eventuale liberazione.

Scienza e diritto si guardavano però con diffidenza⁹⁰, come ricordava

⁸⁹ ASPI, *Archivio Giuseppe Antonini 1894-1939 (fondo), Attività manicomiale 1900-1932 (serie), Criminali alienati e manicomi criminali, 18 aprile 1920 (fascicolo), Contributo allo studio del problema dell'assistenza dei criminali alienati: considerazioni e contributi di Antonini*, in varie redazioni manoscritte e dattiloscritte, b. 1, fasc. 9, p. 4 del dattiloscritto.

⁹⁰ Una diffidenza che anche Tamburini rilevava in una lettera inviata a Carrara il 20 maggio 1875, in cui, ripercorrendo un processo di tre giovani accusati di parricidio, Tamburini, investito del ruolo di perito, evidenziava come il pubblico ministero, pur dichiarandosi incompetente, aveva liquidato davanti alla giuria il parere scientifico degli alienisti come «astrattezze e voli pindarici de' medici [...]». Ora dimandiamo noi, chiarissimo Professore: a che chiamare la scienza nel foro [...] se la si mette in sospetto o in ridicolo; [...] se dinanzi a' Giurati le si dà biasimo e mala voce?». L'idea era che in fondo per i magistrati la pazzia fosse una malattia dello spirito e che per riconoscerla bastasse un po' di buon senso e di apertura mentale, ma la scienza aveva dimostrato che essa era una malattia del cervello e che come tutte le altre malattie andava studiata sia sul versante psichico che corporeo. «Ora che sanno, senza far loro torto, i magistrati di tutto questo? A che vale loro l'ingegno ed il sapere legale e filosofico, e la pratica forense, per entrare in questa selva selvaggia e aspra e forte della pazzia?». La lettera di Livi dal titolo *I periti alienisti nel foro. Lettera al prof. comm. Carrara*, è pubblicata in «Rivista sperimentale di freniatria e di medicina legale», I (1875), pp. 256-259. Lo stesso numero accoglieva la risposta di Carrara (pp. 320-324), poi riprodotta in *Opuscoli di diritto criminale*, VII, Prato 1887, pp. 139-145. Carrara, pur

Andrea Verga, che identificava nei magistrati degli avversari terribili (più di quanto lo fossero stati teologi e filosofi in passato), «in quanto che essendo dalla legge stessa autorizzati a promuovere ed istruire i processi criminali, e parlando in nome della verità e della giustizia, esercitano la più grande influenza sull'animo dei giurati o di quelle commissioni che nei Governi costituzionali rappresentano la coscienza pubblica»⁹¹.

Più volte Verga era stato chiamato a esprimersi nelle Corti d'assise come perito in alcuni dei processi più importanti del tempo⁹² e l'impressione che ne aveva tratto era di circospezione, in particolare da parte dei procuratori del re⁹³, pronti a contraddire le affermazioni dei periti, a combatterne le teorie per influenzare i giurati e decidere così in via riservata le sorti del processo. La presenza degli alienisti nei processi era vissuta come un male necessario ma fastidioso, capace di insidiare il potere giudiziario, che, come nel passato, identificava la giustizia umana con quella divina e attribuiva al proprio ruolo una funzione oracolare.

dimostrando di comprendere le osservazioni di Livi, invitava però gli stessi alienisti a trovare un accordo tra loro. Il problema di fondo, che determinava una loro scarsa credibilità, era data, secondo il maestro lucchese, dal fatto che gli psichiatri *in primis* non si esprimevano in modo unanime su cause, forme, gradi della pazzia. Quanto al ruolo dei periti nel foro, Carrara riconduceva all'inveterata tradizione di affidare unicamente al giudice ogni tipo di decisione la scarsa incidenza dei periti stessi, accusando poi la giuria di affidarsi più al sentimento che alla ragione nella decisione finale. Sentimento che scaturiva semplicemente da chi, tra perito e pubblico ministero, fosse più o meno in simpatia ai giurati stessi.

⁹¹ A. Verga, *Sui medici alienisti e le corti d'assise*, Milano 1873, pp. 8-9.

⁹² Ricordo qui in particolare il suo coinvolgimento nel caso dell'assassinio da parte di Achille Agnoletto del proprio figlioletto di tre anni, affogato dal padre nel Naviglio della Martesana. Verga, fedele alle sue teorie, aveva diagnostico uno stato di pazzia morale e quindi la semi infermità in capo all'imputato, escludendo tanto l'imbecillità quanto la pazzia nel senso rigoroso del termine. La giuria, sia pure a maggioranza, riconobbe invece l'Agnoletti colpevole di omicidio volontario e lo condannò ai lavori forzati a vita. La perizia, pronunciata davanti alla Corte d'assise di Milano nel giugno del 1872, fu pubblicata in «Annali universali di medicina», CCXXI (1872), pp. 439-445. I risultati della perizia suscitarono l'irrisione del *Corriere di Milano*, cui Verga rispose con una lettera datata 8 giugno, riprodotta nello stesso numero degli *Annali*, pp. 445-447. Le perplessità erano condivise da Francesco Carrara, *Impressioni del processo Agnoletti*, in *Opuscoli di diritto criminale*, IV, Prato 1889, pp. 381-416, in particolare pp. 384-396. Si veda *Processo contro Achille Agnoletti per assassinio del proprio figlio*, Milano 1872. Per la sentenza pp. 116-119.

⁹³ Faceva eccezione a questa generalizzazione il sostituto procuratore Giovanni Tiepolo, che in suo scritto aveva abbracciato le conclusioni cui la psichiatria era giunta, riconoscendo la difficoltà di individuare le diverse gradazioni della follia, fino a sfociare nella follia morale, vero nervo scoperto nel confronto tra medicina e diritto (G. Tiepolo, *Dell'imputabilità penale ne' suoi rapporti collo stato attuale della psichiatria*, Milano 1865).

Lo stesso aveva sostenuto Biffi, altro nome di grido per le importanti perizie fornite nei casi di cronaca giudiziaria del tempo⁹⁴, per il quale vi erano magistrati «che nutrono verso i medici alienisti gelosa diffidenza, temendo che questi, ispirandosi a esagerate dottrine, e per un certo esclusivismo professionale, inclinino a vedere la pazzia anche colà dove non esiste, sottraendo così il colpevole al giusto rigore della legge»⁹⁵.

Si trattava di un braccio di ferro tra un giudice che ancora si considerava *peritus peritorum* e tentava di difendere le aule dei tribunali dalle invasioni dei nuovi saperi e gli esponenti delle nascenti discipline come l'antropologia, la criminologia, la sociologia, la psichiatria, le quali contendevano al diritto uno spazio significativo.

Accanto ai magistrati, bersaglio di polemiche era anche la giuria:

⁹⁴ «Il nome, fino allora poco noto, del modesto e tranquillo cultore della fisiologia e patologia nervosa, doveva a un tratto acquistare grande notorietà in occasione di un celebre processo milanese»: così A. Tamburini, *Commemorazione*, cit., p. VI. Il riferimento era alla perizia di Biffi nel processo di uxoricidio perpetrato da Giuseppe Curti, che nel marzo del 1858 aveva ucciso sullo scalone del Palazzo Arcivescovile la moglie e il suocero, mentre scendevano dall'aula in cui si sarebbe dovuta pronunciare la loro separazione in seguito alla presentazione della domanda di cessazione di convivenza da parte della donna. La separazione non era stata concessa, ma la donna aveva giurato che non sarebbe mai tornata da Curti, il quale, in preda alla gelosia e all'ira, aveva inferito ripetuti colpi di pugnale alla moglie e al padre di lei. Curti era stato condannato a morte, ma fu proscioltto in sede di appello, il 31 marzo 1859, a seguito di una lettera aperta a Verga pubblicata da Biffi, il quale «in una finissima, stupenda analisi del caso» dimostrava l'irresponsabilità di Curti per aver agito sotto il dominio di un'idea fissa, che aveva portato a una profonda confusione mentale, o meglio a un delirio monomaniaco. La lettera di Biffi è contenuta in *Opere complete di Serafino Biffi*, vol. V *Psichiatria forense e Discipline carcerarie*, Milano 1902, pp. 3-24, nello specifico p. 23. Da quel momento apparve sempre «in prima linea nelle più grandi questioni medico-legali sullo stato di mente di celebri imputati» (A. Tamburini, *Commemorazione*, cit., p. VI), come nel caso del figlicida Agnoletti (v. *supra*). La perizia è pubblicata in «Archivio italiano per le malattie nervose», X (1873), pp. 246-256 e poi in *Opere complete*, cit., pp. 55-66], nel caso dell'omicida paranoico Giuseppe Dossena (*Opere complete*, cit., pp. 79-116) e dell'anarchico Giovanni Passannante, autore di un attentato al re Umberto I [cfr. *Sullo stato di mente di Giovanni Passannante. Perizia medico-legale dei Prof. Tommasi, Verga, Biffi, Buonomo, Tamburini (relatore Tamburi)*, in «Rivista sperimentale di freniatria e di medicina legale» V, giugno 1879, pp. 170-189]. Sul delitto Passannante v. G. Virgilio, *Passannante e la natura morbosa del delitto: studio*, Roma 1888; G. Galzerano, *Giovanni Passannante. La vita, l'attentato, il processo, la condanna a morte, la "grazia" regale e gli anni di galera del cuoco lucano che nel 1878 ruppe l'incantesimo monarchico*, Galzerano 1997; E. Musumeci, *Cesare Lombroso e le neuroscienze: un parricidio mancato. Devianza, libero arbitrio, imputabilità tra antiche chimere ed inediti scenari*, Milano 2012, pp. 47-49; E. De Cristofaro, *Gli anarchici e il delitto politico tra Italia e Francia (1878-1900)*, in «Beccaria», VI (2021), pp. 232-264.

⁹⁵ S. Biffi, *Provvedimenti che occorrerebbero in Italia*, cit., pp. 594-595.

impossibile, secondo Verga, che una questione così delicata come l'accertamento dell'esistenza di uno stato di pazzia fosse oggetto di una questione da sottoporre ai giurati, che operavano più secondo senso comune o seguendo il sentimento dell'opinione pubblica che con competenza e cognizione medica, come si richiedeva nel caso di specie: «è un vero sfregio che si fa ad una scienza così benemerita dell'umanità [...], una sconcina assurdità»⁹⁶.

Castiglioni, a sua volta, ricordava che il giudizio del medico esprimeva una verità motivata con le ragioni della scienza e dell'esperienza, al contrario del giurato, che dava voce a una verità basata sulla percezione personale, troppo incerta e confusa, spesso erronea per meritare apprezzamento⁹⁷. In fondo ai giurati, più che sull'imputabilità o meno dell'accusato, si chiedeva di giudicare la veridicità del parere dei periti. Castiglioni rilevava una contraddizione sul peso dato alla parola dei medici quando si pronunciavano sull'esistenza della pazzia precedente la commissione del reato o su quella sopravvenuta in corso di giudizio. Nel primo caso, il loro giudizio era messo in discussione dalle valutazioni dei giurati; nel secondo, ci si fidava ciecamente di loro, trasformando l'alienista da 'testimone' in giudice: un controsenso che «fa i pugni colla ragione»⁹⁸.

Verga, Castiglioni e Biffi, come anticipato, viaggiavano sulla stessa lunghezza d'onda in un momento in cui l'attenzione verso i manicomi si stava animando e quella verso i manicomi criminali si stava imponendo, nell'assenza di una legislazione chiara per la quale essi si batterono sia nella loro veste medica che in quella politica⁹⁹, come accadde con Verga che fu senatore del Regno dal 1876, e numerosi furono i suoi interventi per l'approvazione di una legge *ad hoc*¹⁰⁰.

⁹⁶ A. Verga, *Sui medici alienisti*, cit., p. 10.

⁹⁷ C. Castiglioni, *Idee*, cit., p. 6. «Io voglio che i giurati abbiano tutta la scienza infusa, o la acquistino comparendo al dibattimento; penso di non offenderli se nego recisamente loro la facoltà di decidere che in un individuo v'abbia o non v'abbia l'alienazione, quando non vi sieno medici o alienisti. È tema difficilissimo, sopramodo astruso, arcano, oscuro, delicato, grave il tema dell'alienazione mentale e li alienisti medesimi devono ben sudarvi sopra a comprenderlo per definirne l'entità nei casi da discutersi. Ed i giurati dovranno e potranno decidere con un monosillabo lì su' due piedi?» (ivi, p. 7).

⁹⁸ Ivi, pp. 8-9.

⁹⁹ Sugli interventi legislativi in tema di manicomi prima dell'approvazione del codice Zanardelli cfr. R. Canosa, *Storia del manicomio*, cit., pp. 139-145 e le relative note con il rinvio alle fonti.

¹⁰⁰ P. Zocchi, *Verga, Andrea*, cit., p.730. Si ricorda in particolare il suo intervento a favore del progetto di legge sugli alienati e i manicomi presentato nel 1891 dal Ministro

Ma fu soprattutto Antonini a portare avanti una serrata critica contro le normative man mano succedutesi nel tempo, che gli altri compagni di viaggio milanese non ebbero la ventura di conoscere.

Dai suoi scritti emerge una delusione verso il codice penale del 1889, di cui si contestava duramente l'art. 46¹⁰¹, il quale dichiarava non punibile colui che, al momento del fatto, era in tale stato di infermità mentale da togliergli la coscienza o la libertà dei propri atti. Tuttavia il giudice, qualora considerasse pericolosa la liberazione dell'imputato proscioltto, ne ordinava la consegna all'autorità competente per i provvedimenti di legge.

L'art. 47 prendeva invece in considerazione coloro in cui lo stato mentale era tale da scemare l'imputabilità senza escluderla, prevedendo una riduzione di pena e la possibilità per il giudice, nel caso di pena restrittiva della libertà personale, di ordinare che la stessa fosse scontata in una casa di custodia, fino a quando l'autorità competente non avesse revocato il provvedimento. In questo caso la parte restante della pena sarebbe stata spiata nei modi ordinari.

La formulazione, che non conteneva nessun accenno esplicito ai

dell'Interno Giovanni Nicotera. Nell'occasione Verga rivendicava di aver investito il Parlamento della questione già nel 1877 (il riferimento era al precedente progetto Nicotera del 1877 nel primo governo Depretis), e se con rammarico lo aveva visto inabissarsi in tali e tante difficoltà «che avea perduto la speranza di accompagnarlo in porto», poteva invece salutare quei tredici anni di incubazione con la gioia di chi vedeva tornare il figliol prodigo tra le braccia paterne. Lo addolorava, anzi provocava in lui «un senso di disgusto e di mortificazione» constatare che da quella legge spirava ancora una volta una cert'aria di diffidenza verso gli alienisti, gettando un'ombra infausta su di loro, sottoposti a rigidi controlli, chiamati ad osservare mille cautele. Eppure erano stati proprio loro a bandire dai manicomi le catene e la frusta, a ridurre ai minimi termini la coercizione, a rischio della loro stessa persona, a convertire «i loro tetri ed insalubri covili in palazzi comodi ed amene ville», organizzando il lavoro al loro interno e passatempi geniali per quanti ne erano esclusi. Le teste dei medici alienisti erano circondate «della doppia aureola di patrono e di martire», eppure ancora la loro parola era guardata con sospetto e con timore (*Atti parlamentari della Camera dei senatori, Discussioni, Legislatura XVII^a — 1^a Sessione 1890-92, tornata del 13 febbraio 1892, Roma 1892, pp. 2123-2125*). Va precisato che il progetto di legge si inabissò definitivamente.

¹⁰¹ «Nel lungo esercizio medico legale e coll'osservazione sperimentale di tante centinaia di criminali, di pazzi, di anormali sono venuto nella convinzione che la forma degli artt. 46 e 47 c.p. dà luogo a grandi difficoltà diagnostiche ed a perniciose conseguenze pratiche, perché la giustizia penale si uniforma [...] colla divisione pregiudiziale di delinquenti moralmente responsabili e non responsabili. E a poco giovarono gli artt. 13 e 14 aggiuntivi [...] e quell'art. 595 del c.p.p. ultimamente approvato» [ASPI, *Archivio Giuseppe Antonini 1894-1939 (fondo), Attività manicomiale 1900-1932 (serie), Criminali alienati e manicomi criminali, 18 aprile 1920 (fascicolo), Considerazioni sul nuovo progetto di codice penale, b. 1, fasc. 9*].

manicomi criminali, ma che soprattutto lasciava completamente nelle mani del giudice la decisione del destino (ancora una volta oscuro) dei prosciolti, non poteva incontrare il favore degli alienisti, in generale, e di Antonini in particolare.

Egli avvertiva tradita la lezione di Lombroso e della scuola positiva, perché, come ricordava Majno, era questo l'articolo in cui «è vivissima la lotta fra la scuola classica e la scuola positiva di diritto penale», la seconda ancorata «alle ricerche sperimentali relative ai caratteri antropologici dei delinquenti e agli altri coefficienti fisici delle azioni umane; ed all'imponderabile criterio della responsabilità morale sostituisce come criterio di penalità la temibilità del delinquente»¹⁰². Erano state alla fine le posizioni della classica a prevalere, ma la pericolosità, cara alla scuola positiva, aveva finito per trovare spazio di riconoscimento, anche se continuò ad essere oggetto di contenzioso sia riguardo alla sua definizione sia con riferimento all'autorità che avrebbe dovuto 'diagnosticarla'. A ravvivare la critica di Antonini furono gli art. 13 e 14 delle disposizioni di attuazione del capoverso dell'art. 46, norme emanate con regio decreto 1° dicembre 1889, n. 6509.

L'art. 13 precisava che la Corte d'Assise, con ordinanza motivata, provvedeva alla consegna dell'accusato prosciolto all'autorità di pubblica sicurezza che provvisoriamente lo faceva ricoverare in un manicomio civile in stato di osservazione. Il provvedimento era dato d'ufficio e non poteva essere richiesto da nessuno. Subentrava poi, ex art. 14, il presidente del tribunale civile nel cui circondario era stata pronunciata la sentenza. Su istanza del pubblico ministero e assunte le opportune informazioni, egli ordinava il ricovero definitivo o la liberazione del prosciolto, e, su istanza delle parti o anche d'ufficio, poteva revocare il provvedimento qualora fossero cessate le ragioni che ne avevano disposto il ricovero, consegnandolo a chi offriva garanzie di cura e di custodia.

Il procedimento tracciato da questi articoli risultava farraginoso, affidando praticamente a due diversi giudici la valutazione del caso di specie: se era il magistrato penale a decidere l'internamento valutata la pericolosità del soggetto, era invece il giudice del tribunale civile a poterlo liberare, con la possibilità di due contrari apprezzamenti intorno al medesimo punto: la pericolosità.

Ad Antonini tuttavia poco importava il contrasto tra magistrati, quanto il fatto che fossero proprio loro, in splendida solitudine e senza alcuna competenza, a decidere il destino di tali delinquenti. In via

¹⁰² L. Majno, *Commento al codice penale italiano*, Verona 1890, p. 99.

generale, il codice deludeva le aspettative di chi sperava che si sancisse definitivamente la nascita dei manicomi criminali.

Ad assolvere tale onere fu il Regolamento penitenziario del 1891, voluto proprio da quel Beltrani Scalia che con un atto amministrativo e in assenza di una legge aveva di fatto, unitamente a Gaspare Virgilio, inaugurato nel 1876 la sezione per maniaci presso la casa per invalidi di Aversa¹⁰³, primo nucleo dei manicomi criminali.

Il Regolamento aveva infatti espressamente previsto i manicomi giudiziari, i quali erano chiamati ad accogliere i prosciolti considerati pericolosi *ex art.* 46 c.p. e quanti impazzivano in carcere se condannati a una pena superiore a un anno, a seguito di un rapporto stilato dal medico chirurgo dello stabilimento penale in cui il condannato era detenuto (il parere degli alienisti era solo eventuale e rimesso alla discrezionalità del Ministero e anche questa scelta era foriera di polemiche, visto che ci si basava sulla valutazione del medico generico delle carceri, privo di una formazione apposita per riconoscere la malattia mentale)¹⁰⁴. Di fronte

¹⁰³ Ne ripercorre la storia Filippo Saporito, succeduto a Virgilio nella direzione del manicomio di Aversa, nel saggio *Il manicomio criminale e i suoi inquilini*, in «Rivista di discipline carcerarie e correttive», XXXVIII, n. 1, parte prima, 1° gennaio 1913, p. 360-363.

¹⁰⁴ Il già ricordato art. 469 del Regolamento penitenziario sanciva che «per i condannati che devono scontare una pena maggiore di un anno, colpiti da alienazione mentale, sono destinati speciali stabilimenti, o manicomii giudiziarii, nei quali si provveda ad un tempo alla repressione e alla cura. Per ordinare il trasferimento in un manicomio giudiziario, occorre il rapporto speciale del medico-chirurgo dello stabilimento penale in cui trovasi il condannato, e il Ministero può sentire all'uopo anche il parere di uno o più alienisti». Per l'articolo successivo «i condannati che devono scontare una pena minore di un anno, colpiti da alienazione mentale, ma inoffensivi, paralitici, o affetti da delirio transitorio, possono rimanere negli stabilimenti ordinarii, ove non manchino i mezzi di cura e non si porti nocimento alla disciplina interna. In caso contrario, possono essere inviati ai manicomii giudiziarii od anche ai manicomii provinciali a spese dell'amministrazione». Per l'art. 471 «Gli accusati o imputati prosciolti, ai sensi dell'art. 46 del codice penale, e per i quali il presidente del tribunale civile pronunzia il ricovero definitivo in un manicomio, giusta l'art. 14 del regio decreto 1° dicembre 1889, n. 6509, sono trasferiti, con decreto del Ministero dell'interno, e su proposta dell'autorità di pubblica sicurezza, in un manicomio giudiziario, ma in sezioni separate» e per l'art. 472 «Nelle sezioni indicate dall'articolo precedente possono essere fatti ricoverare, con decreto del Ministero dell'interno, anche gli accusati prosciolti che, ai sensi dell'art. 13 del regio decreto 1° dicembre 1889, n. 6509, debbono essere provvisoriamente chiusi in un manicomio, in istato di osservazione». L'art. 474 affidava a un alienista, con titolo di direttore sanitario, la cura dei ricoverati nei manicomi giudiziari, ma alla direzione amministrativa era preposto un direttore di ruolo come negli stabilimenti di pena ordinari. Il Regolamento sembrava voler unire in un'unica trama i sottili fili delle disposizioni emanate fino a quel momento.

alle parole però mancavano i fatti. Sulla carta si parlava di manicomi giudiziari, ma, a parte poche eccezioni, della loro costruzione non vi era traccia; ci si limitava a riservare nei manicomi civili sezioni speciali, nel disinteresse della politica.

Neppure la legge del 1904¹⁰⁵ venne risparmiata dalle critiche di Antonini. Composta da soli dieci articoli, le *Disposizioni sui manicomi e sugli alienati. Custodia e cura degli alienati* realizzavano per la prima volta una disciplina organica dei manicomi giudiziari, ma «con un semplice e quasi inosservato inciso dell'art. 6», che poneva a carico delle province il mantenimento dei 'pazzi', rimandava i folli rei dai manicomi criminali a quelli comuni, «rimanendo così i primi [ossia quelli giudiziari *n.d.r.*], con una vera inversione del loro scopo, destinati solo ai condannati impazziti»¹⁰⁶. In effetti i manicomi giudiziari erano sempre stati invocati dagli psichiatri allo scopo di ricoverare gli affetti da forme gravi di pazzia con tendenze criminose e per questo prosciolti da gravi imputazioni penali.

Un' eterogenia di soggetti, ai sensi dell'art.1, veniva custodita e curata nei manicomi: vi finivano le persone affette per qualunque causa da alienazione mentale se pericolose per sé o per gli altri o che dessero pubblico scandalo¹⁰⁷, i delinquenti pazzi e quelli impazziti. Ciò rendeva

¹⁰⁵ Legge 14 febbraio 1904, n. 36, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 1904, n. 43. Sull'iter che portò all'approvazione di questa legge v. R. Canosa, *Storia del manicomio*, cit., pp. 112-117 e relative note. Cfr. anche L. Anfosso, *La legislazione italiana sui manicomi e sugli alienati. Commento alla legge 14 febbraio 1904 n. 36 ed al Regolamento approvato con R. decreto 5 marzo 1905 n. 158: dottrina, giurisprudenza, formulario*, Torino 1907; A. Lonni, *Pubblica sicurezza, sicurezza pubblica e malato di mente. La legge del 1904*, in A. De Bernardi (cur.), *Follia, psichiatria e società. Istituzioni manicomiali, scienza psichiatrica e classi sociali nell'Italia moderna e contemporanea*, Milano 1982, pp. 264-283; M. Petracci, *I matti del Duce. Manicomi e repressione politica nell'Italia fascista*, Roma 2014, pp. 20-24; E. De Cristofaro, *Una sana libertà. Difesa sociale e cura della persona nella legislazione manicomiale italiana 1904-1978*, in «Italian Review of Legal History», 4 (2018), n. 05, in particolare pp. 6-10. La legge Giolitti era completata dal regolamento di attuazione - R.D. 16 agosto 1909, n. 615 - che interveniva dettando norme su tutti gli aspetti fondamentali dell'organizzazione e della gestione dei manicomi.

¹⁰⁶ A. Tamburini, relazione sul tema *Garanzie dell'individuo e della famiglia nella segregazione a tempo indeterminato negli Stabilimenti carcerari e Manicomi criminali, e nei Manicomi comuni*, tenuta nel primo convegno della Società italiana di antropologia e diritto criminali, svoltosi a Roma dal 17 al 19 aprile 1914 e pubblicata in «La Scuola positiva nella dottrina, giurisprudenza, legislazione penale», XXIV, serie III, vol. V, n. 6, 30 giugno 1914, p. 482.

¹⁰⁷ Evidente che tali espressioni consentivano di considerare capaci di dare pubblico scandalo una serie indeterminata di soggetti, qualificabili come 'diversi' e devianti dalla normalità, comprensivi di dissidenti politici, persone dedite al bere o disturbatori della quiete pubblica, donne e uomini trasandati, sporchi, urlanti e via di questo passo, come

ancora più arduo il già difficile mestiere degli alienisti, costretti a gestire la contemporanea presenza di pazzi criminali e alienati comuni, con grave turbamento della vita manicomiale.

Il Regolamento per l'esecuzione di tale legge¹⁰⁸, in attuazione dell'art. 2 della legge del 1904, disponeva all'art. 4, tra le altre cose, che ogni manicomio, pubblico o privato, doveva disporre di locali distinti destinati ad accogliere i ricoverati in osservazione, con una o più camere per gli agitati e i pericolosi e locali di isolamento per i pericolosi ricoverati definitivamente, per gli imputati prosciolti ai sensi dell'art. 46 del c.p. e per i condannati che avevano scontato la pena, ma considerati pericolosi. Antonini denunciava che non tutti i manicomio si erano dotati di tali apposite sezioni speciali per ragioni squisitamente economiche: per le province adempiere ai dettami della legge significava di fatto costruire piccoli nuovi manicomio, visto che «i prosciolti e gli *ex* condannati sono una legione. In 10 anni nel Manicomio di Milano ne sono passati molte centinaia. E crescono per la facilità» con cui i medici delle carceri riconoscevano la pazzia dei detenuti, fosse solo per decomprimere le carceri stesse¹⁰⁹.

Come se non bastasse l'attacco sferrato alla legislazione 'penale sostanziale', se così si può dire, Antonini lanciava i suoi strali anche contro l'art. 595 del c.p.p. del 1913, che, in coerenza con la normativa vigente, demandava al presidente del tribunale la decisione di rimettere o meno in libertà il folle reo, su informazioni ricevute dal pubblico ministero dopo perizie affidate a personale sanitario diverso da quello della struttura in cui la persona era ricoverata. In gioco vi era la valutazione della pericolosità del soggetto, affidata non già all'alienista che aveva in cura il soggetto, ma ad altro medico. Antonini lamentava che criminali alienati e perciò prosciolti, ma ricoverati in manicomio, a distanza di pochi mesi dalla data della sentenza venivano dichiarati dimissibili e innocui, generando così il sospetto che vi fosse un giudizio peritale contraddittorio con quello pronunciato in

le perizie, oggetto di un prossimo studio, dimostreranno.

¹⁰⁸ Il *Regolamento per l'esecuzione della legge 14 febbraio 1904*, n. 36 si trova pubblicato in *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, 16 settembre 1909, n. 217.

¹⁰⁹ ASPI, *Archivio Giuseppe Antonini 1894-1939 (fondo)*, *Attività manicomiale 1900-1932 (serie)*, *Criminali alienati e manicomio criminali*, 18 aprile 1920 (fascicolo), *Contributo allo studio del problema dell'assistenza dei criminali alienati*: considerazioni e contributi di Antonini, in varie redazioni manoscritte e dattiloscritte, b. 1, fasc. 9, pp. 5-6 del dattiloscritto. La critica proseguirà anche dopo l'approvazione del codice del Trenta. Cfr. G. Antonini, *Per una riforma della legge sui manicomio e sugli alienati*, in «La Giustizia Penale», XXXIX, parte prima (1933), coll. 321-324.

precedenza. «Sta il fatto – lamentava Antonini - che la direzione non può non tenere nella dovuta considerazione una dichiarazione di dimissibilità che le proviene da un medico, in appoggio alla domanda delle famiglie», come previsto appunto dall'art. 595 del c.p.p.

Ciò contribuiva a aumentare il senso di diffidenza e di ostilità verso il corpo psichiatrico, imputato di adottare un criterio diverso per lo stesso soggetto, a seconda della sua condizione giuridica, ossia se “peritando o peritato”. Per questa ragione Antonini invitava i magistrati (cui spettava l'ultima parola e che avevano la possibilità di rigettare la domanda) a operare secondo una regola precisa, ossia non formulare parere favorevole per dimissioni di imputati prosciolti riconosciuti colpevoli di reati contro l'incolumità delle persone se non dopo una prolungata degenza di osservazione, pari ad almeno a due anni¹¹⁰.

Nella bozza manoscritta Antonini elevava a principio generale una vicenda personale, riportando le accuse mossegli dal presidente del Tribunale del Busto Arsizio e dal Procuratore del Re perché «con troppa facilità» egli aderiva alle domande di dimissioni dei parenti di ricoverati prosciolti» *ex art.* 46 c.p., così come gli si contestava la violazione del Regolamento del 1909 perché «taluni degli alienati prosciolti anziché venir tenuti nella sezione speciale sieno trasferiti in altri dove la vigilanza è meno attiva o dove è resa più facile la fuga». A riprova della veridicità dei rimproveri mossi si richiamavano le quattro fughe consecutive avvenute in una sola settimana. Per questo le autorità lo avevano ammonito che se il fatto si fosse ripetuto si sarebbe proceduto ad un'inchiesta per accertare le responsabilità¹¹¹.

Antonini replicava che non a lui o ai direttori di un manicomio

¹¹⁰ ASPI, *Archivio Giuseppe Antonini 1894-1939 (fondo), Attività manicomiale 1900-1932 (serie), Criminali alienati e manicomi criminali, 18 aprile 1920 (fascicolo), Questione dei rapporti fra Manicomio e Tribunale*, b. 1, fasc. 9 (bozza incompleta manoscritta di Antonini, di una relazione rivolta ai sigg. medici in merito alla custodia dei criminali prosciolti per alienazione mentale, assegnata in maniera controversa dalla legge n. 36 del 14 febbraio 1904 ai Manicomi provinciali) e *Contributo allo studio del problema dell'assistenza dei criminali alienati: considerazioni e contributi di Antonini*, in varie redazioni manoscritte e dattiloscritte, b. 1, fasc. 9, pp. 10-11 del dattiloscritto. Si veda anche nella stessa sede *Per una più rigida applicazione dell'art. 595 del codice di procedura penale*, bozza manoscritta e copia dattiloscritta di una relazione recante alcune proposte di Antonini per un'applicazione più rigida dell'articolo 595 del codice di procedura penale, alla cui disciplina sono sottoposti i criminali alienati prosciolti.

¹¹¹ ASPI, *Archivio Giuseppe Antonini 1894-1939 (fondo), Attività manicomiale 1900-1932 (serie), Criminali alienati e manicomi criminali, 18 aprile 1920 (fascicolo), Questione dei rapporti fra Manicomio e Tribunale*, b. 1, fasc. 9, f. 1.

andassero rivolte tali lamentele, ma alla legge, di cui essi erano fedeli esecutori disarmati, senza possibilità di intervento alcuno; era inoltre quanto mai necessario allontanare i criminali alienati dai manicomi provinciali per destinarli ai tanto agognati manicomi criminali¹¹².

Nel crepuscolo della scuola positiva¹¹³, il nostro alienista ne ravvivava le fiamme, rammaricandosi che le idee di Lombroso non avessero fatto presa sul codice penale del 1889. Tuttavia Lombroso, a suo dire, si era rivelato un maestro profetico¹¹⁴: quelle idee avevano dimostrato la loro validità nel tempo, tanto da aver convinto il ministro Guardasigilli Lodovico Mortara a nominare una commissione per rivoluzionare i cardini del sistema penale, affidandone la presidenza a Enrico Ferri. Su Ferri e su quel progetto, colpo di coda della scuola positiva, Antonini riponeva grandi speranze: non lesinava pertanto encomi al tentativo di Ferri di dare vita a un nuovo codice penale che avrebbe compiuto un passo definitivo verso l'affermazione di una giustizia penale cui rimaneva finalmente estranea ogni pretesa di misurazione della colpa del delinquente come base della pena, superando il codice vigente, rivolto alla obiettività del delitto anziché alla pericolosità del delinquente¹¹⁵.

Il progetto (che come sappiamo non si tradusse mai in una realtà concreta) accoglieva finalmente, a suo dire, i progressi scientifici compiuti, attribuendo alla pena una funzione di difesa sociale in rapporto alla pericolosità. Tale era l'entusiasmo che in un manoscritto Antonini riproduce pedissequamente gli articoli del progetto Ferri dedicati ai manicomi giudiziari, costellato da brevi commenti di lode, gli stessi che riserverà al codice penale del 1930 per l'introduzione delle tanto agognate misure di sicurezza¹¹⁶.

¹¹² *Ibidem*.

¹¹³ Si veda S. Mazzone, *Positivismo e medicina legale nella costruzione ideologica dello Stato unitario*, in «Storia e politica», X (2018), n. 3, pp. 417-443.

¹¹⁴ Per Antonini il pensiero divinatorio del grande antropologo si era affermato nel tempo; anche quando sembrava non essersi imposto per via diretta nell'applicazione del diritto penale, era stato tale da determinare una trasformazione dei principi fondamentali nella costruzione di un 'nuovo' penale (il riferimento era appunto alla commissione presieduta da Ferri): ASPI, *Archivio Giuseppe Antonini 1894-1939 (fondo)*, *Attività peritale 1894-1938 (serie)*, *Perizia Ortuani s.d. (fascicolo)*, b. 7, fasc. 3, f. 2 (si tratta di manoscritti che attestano l'attività peritale di Antonini).

¹¹⁵ ASPI, *Archivio Giuseppe Antonini 1894-1939 (fondo)*, *Attività manicomiale 1900-1932 (serie)*, *Criminali alienati e manicomi criminali*, 18 aprile 1920 (fascicolo), *Considerazioni sul nuovo progetto di codice penale*, b. 1, fasc. 9.

¹¹⁶ L'art. 222 del codice penale prevedeva che i soggetti giudicati psichicamente infermi

Ma quei manicomi nelle mani del Duce finirono per trasformarsi in luoghi dove reprimere il dissenso politico¹¹⁷, non diversamente da quanto era accaduto nel passato con riferimento agli anarchici. Ai manicomi ricorse Mussolini in persona per celare i segreti della sua vita personale. Proprio a Mombello, dove era stato rinchiuso nel 1935, morì il 26 agosto 1942 per consunzione il figlio segreto del Duce, Benito Albino, nato dalla relazione con Ida Dasler, sua compagna dal 1914 al 1925, cui toccò la stessa sorte del figlio: spirare in manicomio nel 1937 dove era stata rinchiusa nel 1926, prima a Pergine e poi a Venezia¹¹⁸.

I codici e le leggi manicomiali non erano state il trionfo che la psichiatria auspicava né l'affermazione piena dei principi della scuola positiva, che pure aveva costretto a riflettere su temi e questioni fino a quel momento sottovalutate. «Non si era trattato di completo insuccesso»¹¹⁹, a dispetto di una certa *vulgata* e di una narrazione secondo la quale quel movimento di scienza e di pensiero non avrebbe lasciato eredità alcuna e non avrebbe impattato né sul diritto né sul sapere scientifico. I manicomi giudiziari, non numerosi come si era desiderato né nelle forme richieste dagli alienisti, erano divenuti una realtà. In quei policlinici della delinquenza¹²⁰ certo prevalse la volontà di rinchiudere per escludere, di difendere l'ordine sociale, la tranquillità pubblica, il mondo 'normale' (ma questo era il punto: come definire la normalità?) dai 'diversi' (ma diverso da chi?).

fossero internati in un manicomio giudiziario per un periodo non inferiore a due anni, elevato a dieci se per il delitto commesso era prevista la pena di morte e l'ergastolo, oppure a cinque se per il fatto commesso la legge prevedeva la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a dieci anni. Vigeva tuttavia assoluta incertezza circa la durata massima della sanzione. Infatti, la misura di sicurezza veniva revocata solo dopo un accertamento delle condizioni psichiche del paziente. Allo scadere della durata prevista (senza possibilità di un intervento anticipato) il giudice, sentito il perito psichiatra, poteva infatti prorogare la misura senza limitazione alcuna, generando una sorta di "ergastolo bianco". L'infermo di mente non imputabile entrava in nuovo circuito regolato dalle misure di sicurezza detentive e nonostante alcune critiche sollevate in ambiente medico per l'automatismo fra non imputabilità e pericolosità sociale, il codice del '30 fu salutato con favore dal mondo della psichiatria.

¹¹⁷ M. Petracci, *I matti del duce*, cit., *passim*.

¹¹⁸ L. Benadusi, *Ida Dalser, Benito Mussolini e Luigi Albertini*, in «Mussolini ha deciso di internarmi col piccino». *Lettere di Ida Dalser a Luigi Albertini 1916 – 1925*, Milano 2010, pp. 9-52; A. Pieroni, *Il figlio segreto del Duce. La storia di Benito Albino Mussolini e di sua madre Ida Dalser*, Milano 2006; G. Galeotti, *In cerca del padre. Storia dell'identità paterna in età contemporanea*, Roma-Bari 2009, pp. 52-56.

¹¹⁹ R. Canosa, *Storia del manicomio*, cit. p. 150.

¹²⁰ F. Saporito, *Il manicomio criminale*, cit., p. 361.

Gli alienisti erano certo spinti dal desiderio di contribuire allo sviluppo della ricerca e di migliorare, attraverso lo studio, la condizione dei 'matti', arrovellandosi intorno alla definizione di pazzia, alla classificazione dei disturbi mentali e della personalità dei soggetti, attorcigliandosi in quel sapere imperfetto e non esatto che è la conoscenza dell'essere umano, sperimentando, sbagliando e ricominciando. Tuttavia non si può negare che quei luoghi furono spesso serbatoi di infelicità. Nel tempo i rei folli hanno cambiato continuamente casa, dai manicomi agli OPG fino alle REMS, e se i primi non furono altro che luoghi di detenzione in cui era possibile un fine pena mai, le REMS sono oggi caratterizzate da una concezione quasi esclusivamente custodiale, ma, come nel passato, norma giuridica e teoria clinica faticano a trovare possibilità di recezione nella realtà, tra strutture insufficienti e indifferenza politica.

C'erano una volta i manicomi criminali. E forse ci sono ancora.

Autori

ELISA ALBERTA BIANCHI, Architetto e Storica dell'architettura (Università di Cagliari)

ANDREA BOSIO, Dottore di ricerca in Studi storici (Università di Trento)

CRISTINA CIANCIO, Professoressa associata di Storia del diritto medievale e moderno (Università del Sannio)

SIMONETTA CIRANNA, Professoressa ordinaria di Storia dell'architettura (Università dell'Aquila)

FLORIANA COLAO, Già Professoressa ordinaria di Storia del diritto medievale e moderno (Università di Siena)

GIUSEPPE CONTI, Professore ordinario di Storia economica (Università di Pisa)

MARIA FRANCESCA CORTESI, Professoressa associata di Diritto processuale penale (Università di Cagliari)

GIUSEPPINA DE GIUDICI, Professoressa associata di Storia del diritto medievale e moderno (Università di Cagliari)

LOREDANA GARLATI, Professoressa ordinaria di Storia del diritto medievale e moderno (Università di Milano-Bicocca)

MARY GIBSON, Professor Emerita of History (City University of New York)

ROBERTO GIULIANELLI, Professore ordinario di Storia economica (Università Politecnica delle Marche)

CHIARA LUCREZIO MONTICELLI, Professoressa associata di Storia moderna (Università di Roma - Tor Vergata)

MARCO PIGNOTTI, Professore associato di Storia contemporanea (Università di Cagliari)

ASHLEY T. RUBIN, Associate Professor of Sociology (University of Hawai'i at Mānoa)

MARCELLO SCHIRRU, Professore associato di Storia dell'architettura
(Università di Cagliari)

LAURENCE SOULA, Maître de conférences, Histoire du droit et des
institutions (Université de Bordeaux)

GIUSEPPE SPECIALE, Professore ordinario di Storia del diritto medievale e
moderno (Università di Catania)

ELIO TAVILLA, Professore ordinario di Storia del diritto medievale e
moderno (Università di Modena e Reggio Emilia)

ANTONIO TRAMPUS, Professore ordinario di Storia moderna (Università Ca'
Foscari Venezia)

VOLUMI PUBBLICATI

MONOGRAFIE

1. Alessandro Agri, *La giustizia criminale a Mantova in età asburgica: il Supremo Consiglio di giustizia (1750-1786)*, 2019, 2 tomi, pp. XX-687 [ISBN 978-88-944154-0-7]
2. Claudia Passarella, *Una disarmonica fusione di competenze: magistrati togati e giudici popolari in corte d'assise negli anni del fascismo*, 2020, pp. X-120 [ISBN 978-88-944154-1-4]
3. Federico Roggero, «Uno strumento molto delicato di difesa nazionale». *Legislazione bellica e diritti dei privati nella prima guerra mondiale*, 2020, pp. 303 [ISBN 978-88-944154-3-8]
4. Alessia Maria Di Stefano, «Non potete impedirla, dovete regolarla». *Giustizia ed emigrazione in Italia: l'esperienza delle commissioni arbitrali provinciali per l'emigrazione (1901-1913)*, 2020, pp. 235 [ISBN 978-88-944154-4-5]
5. Gustavo Adolfo Nobile Mattei, «Ad meliorem frugem redire». *Le meretrici tra emenda e recupero (secc. XVI-XVII)*, 2020, pp. 220 [ISBN 978-88-944154-5-2]
6. Jacopo Torrisi, *Offensività. Itinerari dottrinari e giurisprudenziali ottoneovecenteschi*, 2020, pp. 206 [ISBN 978-88-944154-6-9]
7. Edoardo Fregoso, *Neither a Borrower Nor a Lender Be. Il comodato in Inghilterra fra Common Law e Ius Commune*, 2020, pp. 204 [ISBN 978-88-944154-7-6]
8. Alessandro Dani, *Cittadinanze e appartenenze comunitarie. Appunti sui territori toscani e pontifici di Antico regime*, 2021, pp. 166 [ISBN 978-88-944154-9-0]
9. Alfonso Alibrandi, *La maîtrise de l'interprétation de la loi. L'apport doctrinal de la Sacrée Congrégation du Concile au XVII^e siècle*, 2022, pp. 420 [ISBN 978-88-946376-3-2]
10. Giordano Ferri, *Tra romanistica e filosofia. Il carteggio Giovanni Baviera - Benedetto Croce (1906-1951)*, 2022, pp. 120 [ISBN 978-88-946376-4-9]
11. Elisabetta Fiocchi Malaspina, «Dans cette diversité, des principes d'unité»: *intrecci transnazionali nei sistemi di pubblicità immobiliare tra Otto e Novecento*, 2023, pp. 376 [ISBN 979-12-81621-01-5]
12. Pierpaolo Bonacini, *Un ducato in difesa. Giustizia militare, corpi armati e governo della guerra negli Stati estensi di età moderna*, 2023, pp. 400 [ISBN 979-12-81621-03-9]
13. Luigi Trisolino, *La giustizia nella politica: il Senato regio Alta Corte di Giustizia*, 2024, pp. 458 [ISBN 979-12-81621-04-6]

14. Dario Di Cecca, *Introduzione al socialismo giuridico francese*, 2024, pp. 152 [ISBN 979-12-81621-05-3]
15. Natale Vescio, *Quando al giovane Montesquieu piaceva la rivoluzione (inglese). Istituzioni, diritto e politiche pubbliche nelle Lettres Persanes*, 2024, pp. 116 [ISBN 979-12-81621-08-4]
16. Gianmarco Palmieri, *Le prigionie del papa. Cultura, legislazione e pratiche penitenziarie nello Stato pontificio (1831-1870)*, 2025, pp. 440 [ISBN 979-12-81621-09-1]
17. Giuseppe Speciale, *Il triangolo Parigi Tunisi Roma (tra emigrazione e colonizzazione)*, 2025, pp. 184 [ISBN 979-12-81621-09-1]
18. Gianmarco Palmieri, *La codificazione penale militare nello Stato pontificio. Dagli Articoli Militari (1793) al «Progetto Kanzler» (1866)*, 2025, pp. 214 [ISBN 979-12-81621-12-1]
19. Natale Vescio, *Istituzioni, diritto e primato del 'pubblico'. Gian Vincenzo Gravina e le 'origini' napoletane delle Origines iuris civilis*, 2025, pp. 178 [ISBN 979-12-81621-13-8]
20. Lucio D'Orazio, *Ettore Casati: un «coscienzioso magistrato» sotto il fascismo. Il parere inedito sull'ordinamento giudiziario del 1941*, 2025, pp. 202 [ISBN 979-12-81621-14-5]
21. Luigi Gennaro, *Governare la città nella Sicilia normanna. Il diploma del vescovo Giovanni di Catania del 1168 tra diritto e cultura materiale*, 2025, pp. 164 [ISBN 979-12-81621-17-6]

COLLETTANEE

1. *Dialogues autour du nihilisme juridique*, sous la direction de Paolo Alvazzi del Frate, Giordano Ferri, Fatiha Cherfouh-Baïch et Nader Hakim, 2020, pp. 186 [ISBN 978-88-944154-2-1]
2. *“Biblioteca abolizionista”. Fermenti europei per una battaglia italiana*, introduzione e cura di Marco Paolo Geri, 2021, Tomo I, pp. 318 e Tomo II, pp. 356 [ISBN 978-88-946376-0-1]
3. *Grandes figures du droit de l'époque contemporaine. Actes du colloque en l'honneur du doyen Christian Chêne*, Ouvrage édité par Arnaud Vergne, 2021, pp. 152 [ISBN 978-88-946376-1-8]
4. *Italia-Francia allers-retours: influenze, adattamenti, porosità*, a cura di Luisa Brunori e Cristina Ciano, 2021, pp. 228 [ISBN 978-88-946376-2-5]

5. *Le statut juridique des populations marginalisées. Le droit comme instrument de différenciation*, coordonné par Claire de Blois et Dan Mimoun, 2022, pp. 114 [ISBN 978-88-946376-5-6]
6. *Condanna a una pena, condanna di una pena?*, a cura di Marco Paolo Geri, 2022, pp. 112 [ISBN 978-88-946376-5-6].
7. *A 250 anni dal codice Estense*, a cura di Pierpaolo Bonacini e Elio Tavilla, 2023, pp. 518 [ISBN 978-88-946376-7-0].
8. *I Codici di Maria Luigia tra tradizione e innovazione*, a cura di Andrea Errera, 2023, pp. 500 [ISBN 978-88-946376-8-7]
9. *Soggettività contestate e diritto internazionale in età moderna*, a cura di Giuseppina De Giudici, Dante Fedele, Elisabetta Fiocchi Malaspina, 2023, pp. 212 [ISBN 978-88-946376-9-4]
10. *Diritto, minoranze e storie*, a cura di Rosalba Sorice, 2023, pp. 376 [ISBN 979-12-81621-00-8]
11. *Tra diritto e religione. Dialoghi e influenze nella storia giuridica*, a cura di Marta Cerrito e Francesco Di Chiara, 2023, pp. 282 [ISBN 979-12-81621-02-2]
12. *Divenire persona. Saperi e transizioni*, a cura di Andrea Giuseppe Cerra, Stefania Mazzone, Daniela Novarese, Giuseppe Speciale, 2024, pp. 230 [ISBN 979-12-81621-06-0]
13. *Avant l'État. Droit international et pluralisme politico-juridique en Europe, XIII^e-XVII^e siècle*, dir. Dante Fedele, Randall Lesaffer et Pierre Savy, 2024, pp. 536 [ISBN 979-12-81621-07-7]
14. *Lotte e rivendicazioni. Luttet et revendications*, a cura di Luisa Brunori, Cristina Ciano ed Elio Tavilla, 2025, pp. 394 [ISBN 979-12-81621-10-7]
15. *Na(rra)zioni*, a cura di Andrea Giuseppe Cerra, Stefania Mazzone, Daniela Novarese, Giuseppe Speciale, 2025, pp. 386 [ISBN 979-12-81621-15-2]
16. *Architettura Carceraria tra Settecento e Secondo Ottocento. Progetti, modelli e sperimentazioni in Sardegna*, a cura di Giuseppina De Giudici e Marcello Schirru, pp. 154 [ISBN 979-12-81621-16-9]
17. *Gli istituti penitenziari tra Otto e Novecento. Dottrina, legislazione e applicazione*, a cura di Cristina Ciano, Giuseppe Conti, Giuseppina De Giudici, Marco Pignotti, Marcello Schirru, pp. 546 [ISBN 979-12-81621-18-3]

“Historia et ius”
Associazione Culturale - Roma
ISBN 979-12-81621-18-3